

Comune di
VISTRORIO



Città Metropolitana di Torino

VARIANTE STRUTTURALE AL PRGI PER L'ADEGUAMENTO AL PAI

ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 della LR 56/77 e smi

**PROPOSTA TECNICA DEL
PROGETTO PRELIMINARE**

*L'ESTENSORE DELLA VARIANTE
Arch. Gian Carlo PAGLIA*

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Laura ZIMOLI*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Raffaella DI IORIO*

*IL SINDACO
Federico STEFFENINA*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

FEBBRAIO 2019

STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI PAGLIA

Arch. Gian Carlo Paglia - Arch. Maria Luisa Paglia - Arch. Valeria Santoro
Via Per Cuceglio 5, 10011 Agliè (TO) - Via G. Gropello 4, 10138 TORINO
☎ 0124/330136 📧 studio@architettipaglia.it 📧 studiopaglia@pec.it

pianificazione progettazione e consulenza urbanistica



www.architettipaglia.it

Estensore: Arch. Gian Carlo Paglia
con Arch. Anna Maria Donetti

 INDICE

1.	PREMESSA	p. 3
2.	PERCORSO PROCEDURALE	p. 7
3.	OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE	p. 8
	3.1 CARTA DI SINTESI E CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO	
	3.2 ELIMINAZIONE DI PREVISIONI INSEDIATIVE	
	3.3 DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO	
	3.4 CRONOPROGRAMMA	
4.	ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE	p. 21
	4.1 ELABORATI CARTOGRAFICI	
	4.2 NORME DI ATTUAZIONE	
5.	TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S.	p. 22
6.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	p. 23
	6.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	
	6.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	
	6.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)	

 APPENDICE

VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE CON LA DISCIPLINA DI BENI E COMPONENTI DEL PPR	p. 27
---	--------------

1.

PREMESSA

Con DGR n. 40-45620 del 23/07/1985 è stato approvato il Piano Regolatore Generale Intercomunale relativo ai 12 comuni della Comunità Montana Valchiusella, successivamente modificato con Variante Generale approvata con DGR 34-19209 del 18/06/1997.

Con successive singole Delibere di Consiglio Comunale alcuni dei comuni della Valchiusella hanno approvato nel corso degli anni Varianti Parziali al PRGI e modifiche non costituenti Variante, riferite di volta in volta ai propri territori comunali.

Il Comune di Vistrorio ha recentemente approvato con DCC n. 22 del 25/10/2018, una modifica non costituente variante al PRGI vigente, ai sensi dell'art.17 comma 12 della LR 56/77, per la digitalizzazione degli elaborati relativi al Comune di Vistrorio.

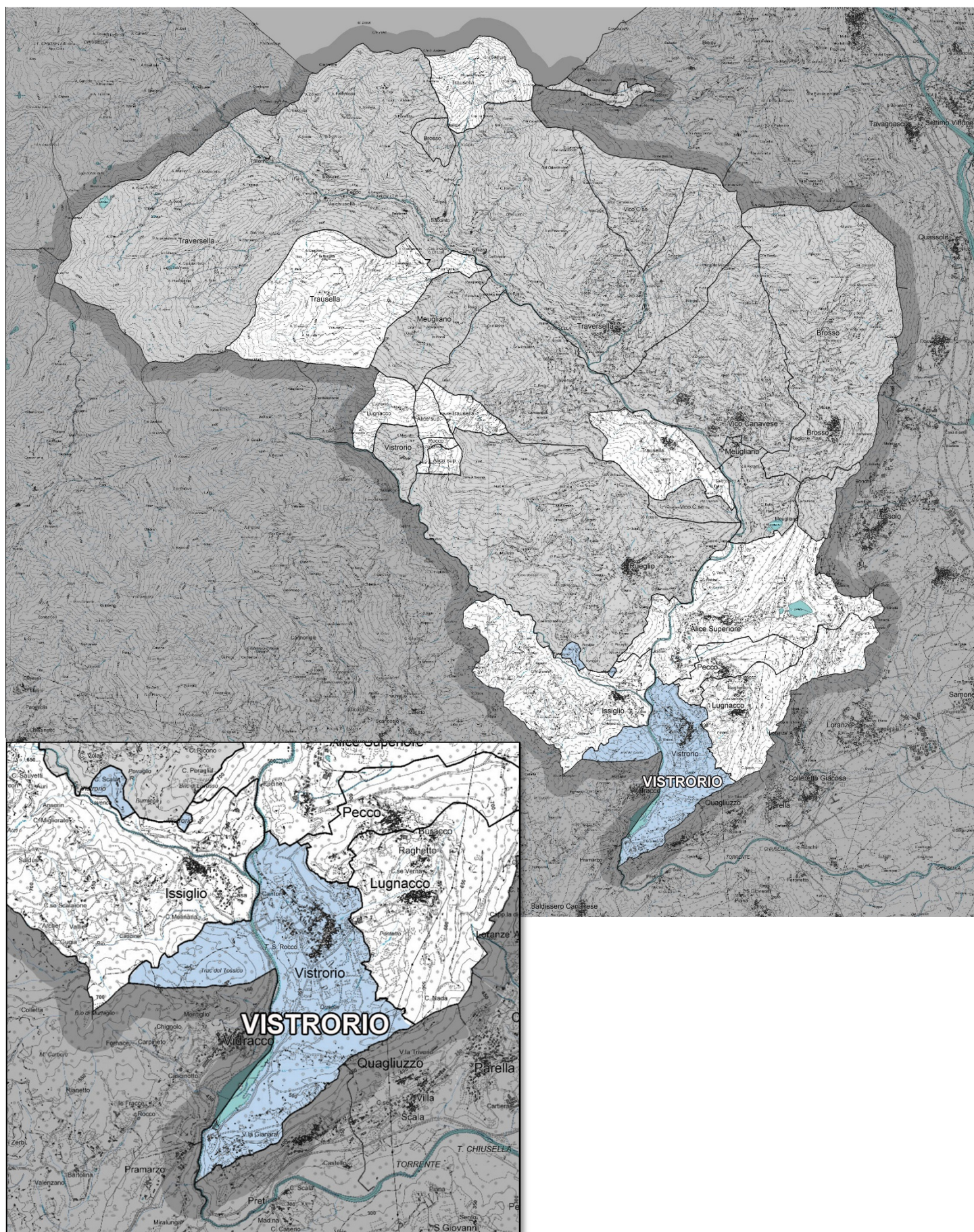
La presente **Variante Strutturale n. 1**, relativa al solo territorio comunale di Vistrorio, è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del P.R.G.C. al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2001 e s.m.i.

L'adeguamento al P.A.I. porterà all'introduzione degli elaborati geologici e all'integrazione di quelli di P.R.G.I. (sia cartografici che normativi) con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale e in particolare con la sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulle tavole di zonizzazione di PRGI.

La presente non concerne né l'apposizione né la reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio e pertanto non sconta le procedure partecipative di cui all'art. 11 del DPR 327/01.

Oltre a risultare non soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (per le ragioni illustrate nel capitolo 6), la Variante non necessita di verifiche rispetto al Piano di Classificazione Acustica, in quanto non prevede nuove aree edificabili, né infrastrutture, né usi del suolo incompatibili con l'attuale classificazione acustica.

Nei paragrafi che seguono sono dettagliatamente illustrati presupposti e contenuti specifici della presente Variante, se ne dimostra la conformità con le prescrizioni della L.R. 56/77 e vengono verificate la sostenibilità ambientale e la compatibilità rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente e adottata (PPR, PTR, PTC2).



Localizzazione geografica del Comune di Vistrorio.

Riferimenti normativi per l'adeguamento al PAI:

- LR 5 dicembre 1977, n. 56 *"Tutela ed uso del suolo"* e s.m.i.
- Circ. P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/LAP *"L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche e integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici."*
- *Nota Tecnica Esplicativa (N.T.E.) alla Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP*, redatta nel dicembre 1999 a cura della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione e dell'Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 24 luglio 1998 *"Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po"* (PSFF), pubblicato sulla G.U. n°262 del 9 novembre 1998.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – D.P.C.M. 24 maggio 2001 *"Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del Po"* (PAI), pubblicato sulla G.U. n°183 dell'8 luglio 2001.
- D.G.R. 6 agosto 2001, n. 31-3749 *"Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Procedure per l'espressione del parere regionale sul quadro del dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ.P.G.R. 8 maggio 1996, n. 7/Lap."*
- D.G.R. 15 luglio 2002, n. 45-6656 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.). Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po in data 26 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001. Indirizzi per l'attuazione del P.A.I. nel settore urbanistico."*
- D.G.R. 18 marzo 2003, n. 1-8753 *"Nuove disposizioni per l'attuazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) a seguito della modifica dell'articolo 6 della Deliberazione n.18/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po."*
- L.R. 26 gennaio 2007, n. 1 *"Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)."*
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. 5 marzo 2007, n. 2/R pubblicato sul B.U. n. 10 del 8/03/2007: *"Regolamento regionale recante: Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1"*.
- D.G.R. 19 marzo 2007 n. 13-5509: *"Criteri ed istruzioni procedurali e tecniche a cui devono attenersi i rappresentanti regionali che partecipano alle Conferenze di pianificazione di cui agli articoli 31bis e 31ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i."*
- D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931: *"D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale – Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi"* (supplemento al B.U. n. 24 del 12/06/2008)
- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18/12/2008: *"Prime linee guida per l'applicazione"*

della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1".

- Comunicato dell'Assessore Politiche Territoriali - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24/12/2009: *"Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008".*
- D.G.R. 28 luglio 2009, n. 2-11830 *"Indirizzi per l'attuazione del PAI: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. 45-6656 del 15 luglio 2002 con gli allegati A e B."*
- D.G.R. 7 aprile 2011, n. 31-1844 *"Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 28.07.2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI."*
- D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417 *"Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica."*
- D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555 *"Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art.31 della LR 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n.3 'Disposizioni regionali in materia di semplificazione' e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n.64-7417 del 7/4/2014."*
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 25-7286 *"Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi."*
- Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2018, n. 17-7911 *"Modifica dell'Allegato 1 alla DGR 30 luglio 2018, n. 25-7286 recante "Disposizioni regionali riguardanti l'attuazione del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico (art. 58 Norme di Attuazione PAI, integrate dal Titolo V), le attività per i comuni non ancora adeguati al PAI e l'aggiornamento del quadro del dissesto a seguito di eventi calamitosi".*

2.

PERCORSO PROCEDURALE

Di seguito si riporta l'iter procedurale che l'Unione di Comuni Montani Valchiusella è tenuta a seguire per l'approvazione definitiva della Variante Strutturale.

FASI	TEMPI	ALLEGATI
 ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE		
 PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE		
 PRIMA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE	1° INCONTRO 2° INCONTRO	
ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE		
PUBBLICAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE		
ADOZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO		
SECONDA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE SULLA PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	1° INCONTRO 2° INCONTRO	
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO		

3.

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE

Come accennato in premessa, la presente Variante intende adeguare lo strumento urbanistico comunale alle disposizioni del P.A.I., sulla base di verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica, effettuate ai sensi dell'art.18, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico e in conformità con la Circolare regionale n° 7/LAP/96.

L'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. In particolare si è proceduto a suddividere il territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa *"Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici"*.

Sono di seguito sintetizzati i principali tematismi affrontati dalla Variante.

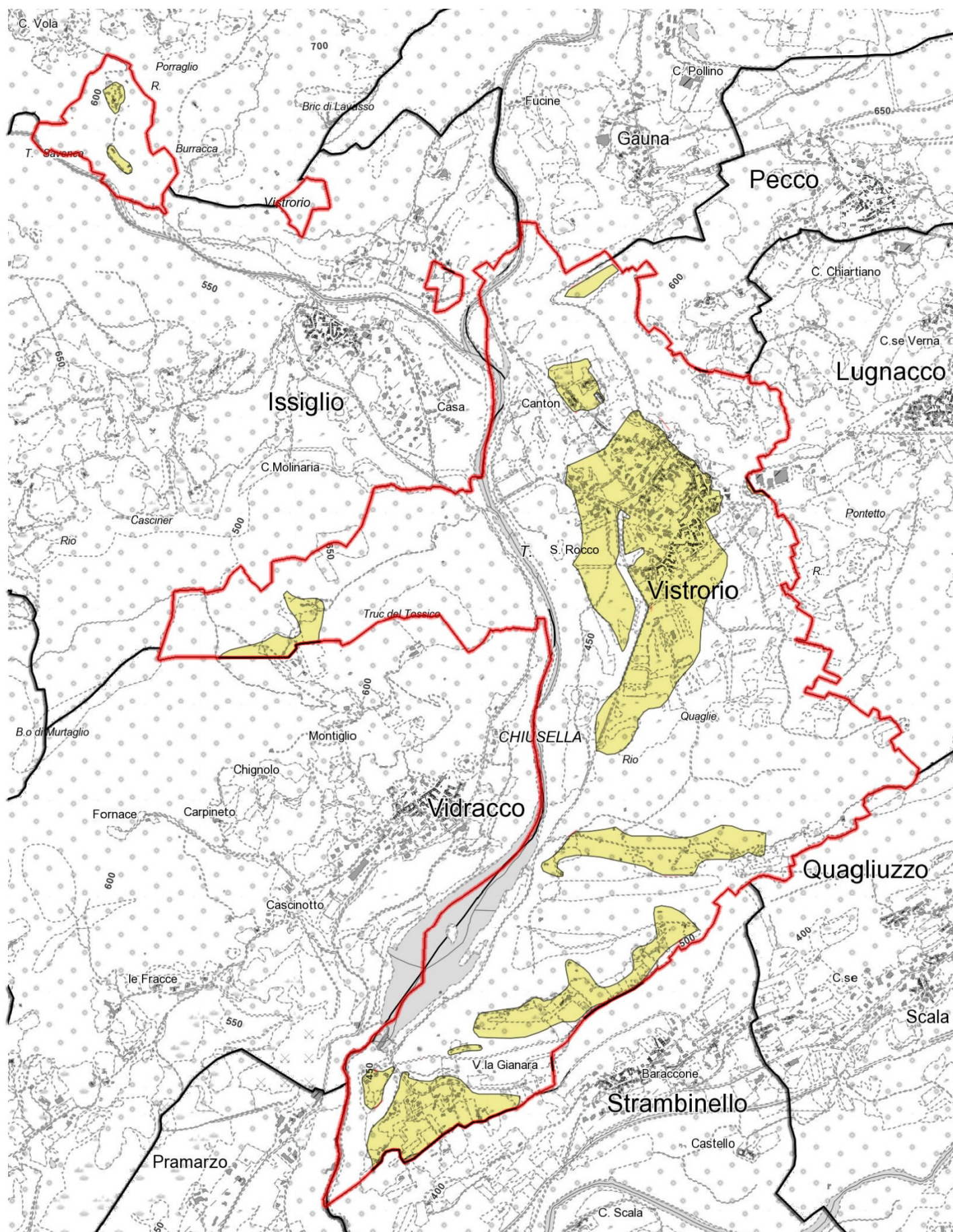
3.1 CARTA DI SINTESI E CLASSI DI RISCHIO IDROGEOLOGICO

La *"Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica"* redatta tiene conto della "pericolosità" legata a tutti i fattori che costituiscono o possono costituire elemento di rischio per il territorio in esame; fra questi, i più importanti sono:

- la conformazione morfologica del territorio (acclività, ecc.);
- i dissesti in atto o potenzialmente riattivabili;
- l'assetto idrogeologico;
- le condizioni della rete idrografica principale e minore;
- i caratteri litologici e geotecnici dei terreni.

Per quanto riguarda in particolare gli ultimi due punti, è importante sottolineare che le indicazioni fornite rappresentano delle considerazioni di massima che devono essere integrate ed approfondite attraverso opportune analisi di dettaglio da svolgersi in fase di definizione progettuale degli interventi, così come indicato dal D.M. 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce" e D.M. 17/01/2018 "Norme tecniche per le costruzioni".

Il territorio oggetto di studio è stato pertanto suddiviso nelle differenti classi di rischio idrogeologico, di seguito elencate:



Estratto della BD3 del territorio comunale di Vistrorio, con evidenziata la classe II di pericolosità geomorfologica.

- **Classe II** Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione e il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11/03/88 e D.M. 17/01/2018 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.

Esse comprendono

- aree a moderata acclività di raccordo con la pianura;
- settori di territorio con mediocri caratteri meccanici delle coltri di copertura o dei terreni superficiali.

In questi settori, lo studio geologico di dettaglio dovrà ovviamente accertare la compatibilità dell'intervento in progetto con l'assetto idrogeologico del territorio circostante.

Gli insediamenti e le opere realizzate nei territori a media ed elevata acclività dovranno essere vincolati a specifiche indagini di fattibilità, tendenti alla verifica della stabilità del manufatto in rapporto ad ogni possibile grado di libertà di scivolamento o rottura del terreno, tenendo conto della posizione e delle oscillazioni della falda freatica.

- **Classe III** Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. Per detta classe, a seconda della situazione esistente, sono state individuate le sottoclassi:

Sottoclasse IIIa

Comprende le porzioni inedificate del territorio che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee ad ospitare nuovi insediamenti, ovvero a perimetrare nuove aree destinate alla fruizione edilizia.

In detti ambiti non possono essere rilasciate concessioni edilizie di alcun tipo, salvo quelle consentite dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree a rischio. È altresì ammessa la realizzazione delle opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale-torrentizio, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, che non costituiscano fattore predisponente all'insorgere di fenomeni di instabilità e che non

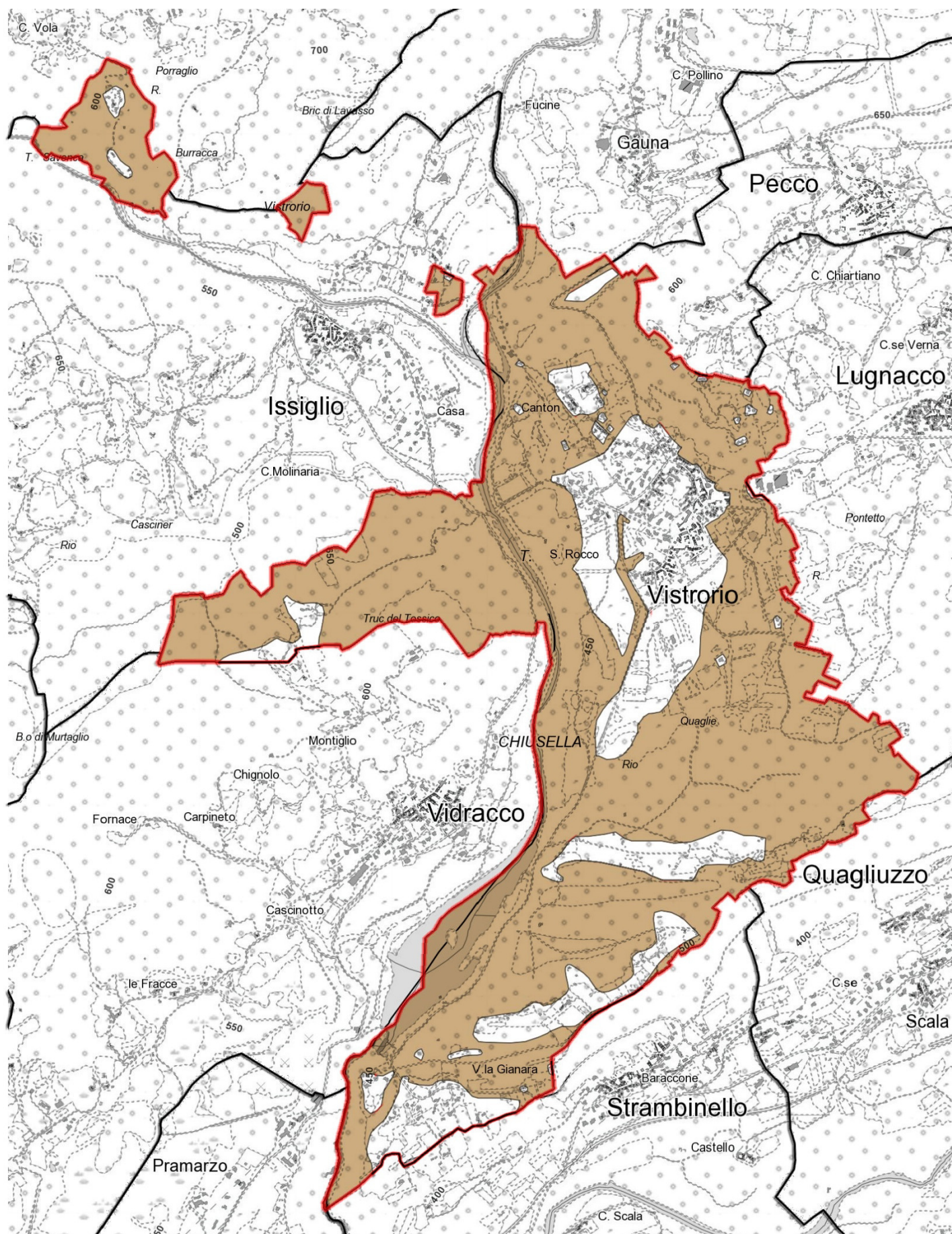
concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio geologico-idraulico volto a verificare la compatibilità delle opere in progetto con il contesto di pericolosità geomorfologica rilevato ed a definire le opere accessorie eventualmente necessarie a garantire l'assenza di modificazioni dirette o indotte al quadro del dissesto esistente.

Gli edifici isolati ricompresi in tale ambito saranno assimilati a quelli ricadenti in classe IIIb3. Escludendo i casi di fabbricati collocati in aree di dissesto attivo o incipiente, potranno essere consentite la manutenzione, gli adeguamenti igienico-funzionali e, qualora fattibili dal punto di vista tecnico/normativo, la ristrutturazione e gli ampliamenti funzionali.

In riferimento alle attività agricole presenti lungo i versanti o in prossimità del reticolo idrografico (che trovano comunque collocazione in ambiti esterni all'alveo ordinario o straordinario del corso d'acqua), in assenza di alternative praticabili e qualora le condizioni di pericolosità dell'area lo consentano, sarà possibile la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001. Non sarà comunque possibile realizzare tali nuovi fabbricati in settori interessati da processi attivi o incipienti di dinamica di versante o da processi distruttivi di dinamica torrentizia (aree a pericolosità molto elevata individuate nella Carta dei dissesti). La fattibilità degli edifici dovrà essere verificata da opportune indagini geologiche e idrogeologiche di dettaglio secondo i disposti del D.M. 17.01.2018 e la progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici finalizzati alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.

Nelle aree che non evidenziano situazioni di dissesto pregresso, in atto o incipiente, sarà possibile l'edificazione di strutture non destinate ad incremento del carico antropico stabile, a condizione che non ci sia aumento del rischio esposto.

Le possibilità di insediamento di opere temporanee sarà subordinata alla verifica che le stesse non aumentino il livello di rischio (comportando ostacolo al deflusso, limitando la capacità di invaso delle aree, diminuendo la stabilità dei versanti, compromettendo la possibilità di eliminare le cause che determinino i fattori di rischio) e dovranno essere supportate da indagini geologiche e geotecniche redatte come previsto dal D.M. 17/01/2018.



Estratto della BD3 del territorio comunale di Vistrorio, con evidenziata la classe IIIa di pericolosità geomorfologica.

Sottoclasse IIIb2

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino in modo sostanziale il carico antropico. A seguito di opportune indagini di dettaglio, saranno comunque ammessi adeguamenti che consentano una più razionale fruizione degli edifici esistenti, come ampliamenti igienico-funzionali o il recupero di vani esistenti inutilizzati, realizzazione di locali di pertinenza, quali box o ricovero attrezzi.

Saranno invece escluse nuove unità abitative fino all'avvenuta eliminazione o minimizzazione delle condizioni di pericolosità sull'intera area in classe IIIb2; tali interventi di messa in sicurezza potranno essere attuati da soggetti pubblici o privati, purché l'approvazione del progetto ed il collaudo delle opere siano di competenza dell'Ente Pubblico.

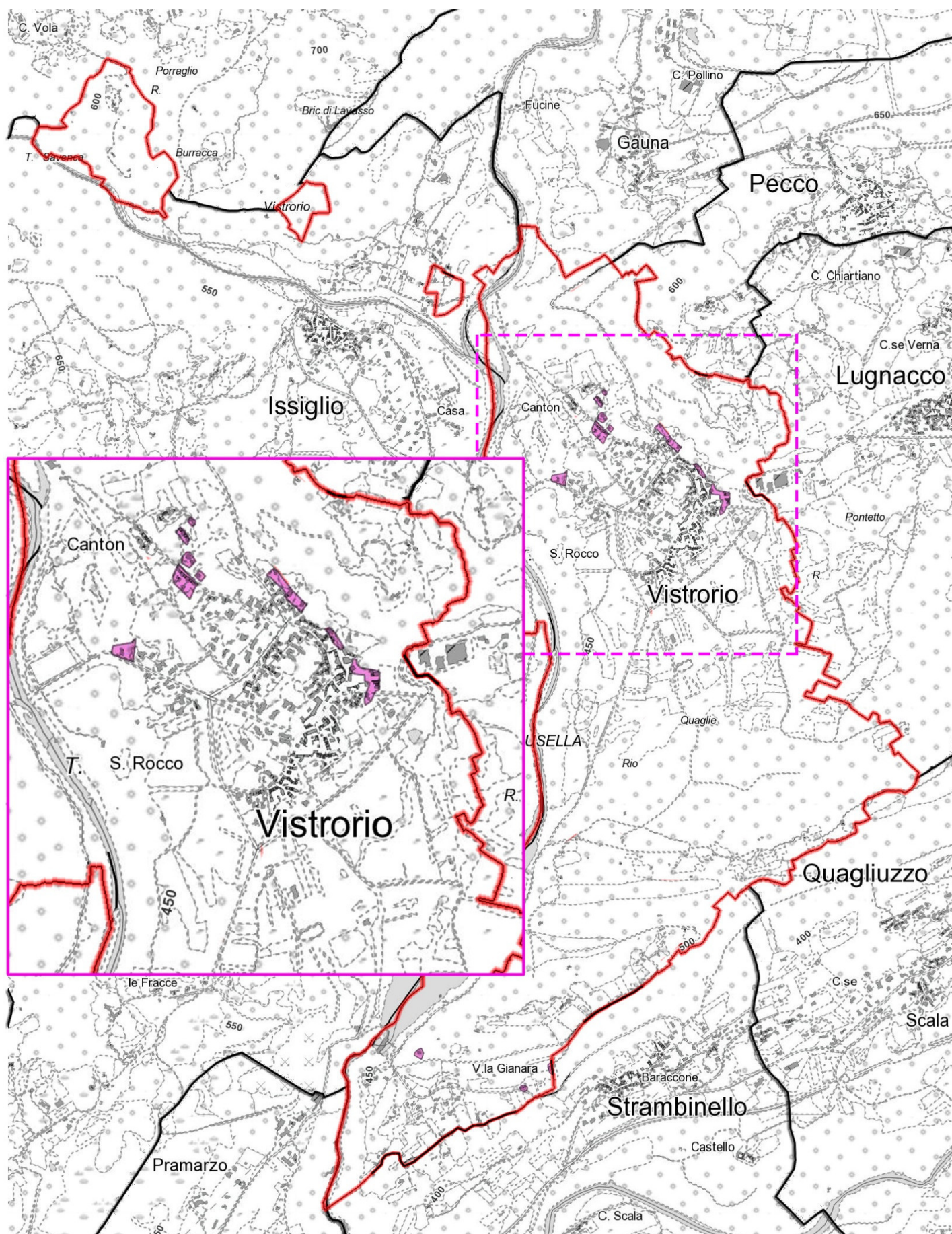
Qualora il cronoprogramma non preveda la realizzazione di specifici interventi di riassetto ma unicamente interventi di manutenzione delle opere esistenti o di manutenzione idrogeologica dell'ambito circostante, spetterà comunque all'Amministrazione verificare il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione delle condizioni di pericolosità geomorfologica.

Fino alla data di collaudo delle opere di riassetto o degli interventi di manutenzione sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambi di destinazione d'uso, adeguamento igienico funzionale con un massimo di 25 mq, possibilità di suddivisione delle unità immobiliari. Sono inoltre ammessi il recupero dei sottotetti ai sensi della LR 21/98 (senza creare nuove unità abitative), ampliamenti in sopraelevazione (solo qualora l'ambito IIIb2 sia interessato da problematiche idrauliche e con dismissione dei piani terreni), interventi di chiusura di piani pilotis senza aumento delle superfici abitabili, quelli volti alla sola ed esclusiva realizzazione di tettoie, autorimesse fuori terra ed interrate che non aumentino il livello di rischio, sempre che le aree di intervento non siano interessate da dissesti attivi.

Per tutti gli interventi di cui sopra è in ogni caso necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.

Ad avvenuta eliminazione delle condizioni rischio sarà possibile qualsiasi tipologia di intervento ammesso dalle NdA.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, valgono le condizioni esposte per la classe IIIa.



Estratto della BD3 del territorio comunale di Vistrorio, con evidenziata la classe IIIb2 di pericolosità geomorfologica.

Sottoclasse IIIb3

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da richiedere interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente.

In queste aree, anche a seguito della realizzazione delle opere di protezione e difesa permane oggettivamente il rischio che gli edifici esistenti vengano coinvolti in futuri dissesti (settori di versante acclivi, a valle di movimenti franosi, in prossimità di nicchie di frana o di settori in degradazione, aree soggette a caduta massi, a fenomeni esondivi e/o valanghivi, ecc..) si ritiene necessario non realizzare nuove costruzioni, ma sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico, con ampliamenti contenuti, non costituenti nuove unità abitative.

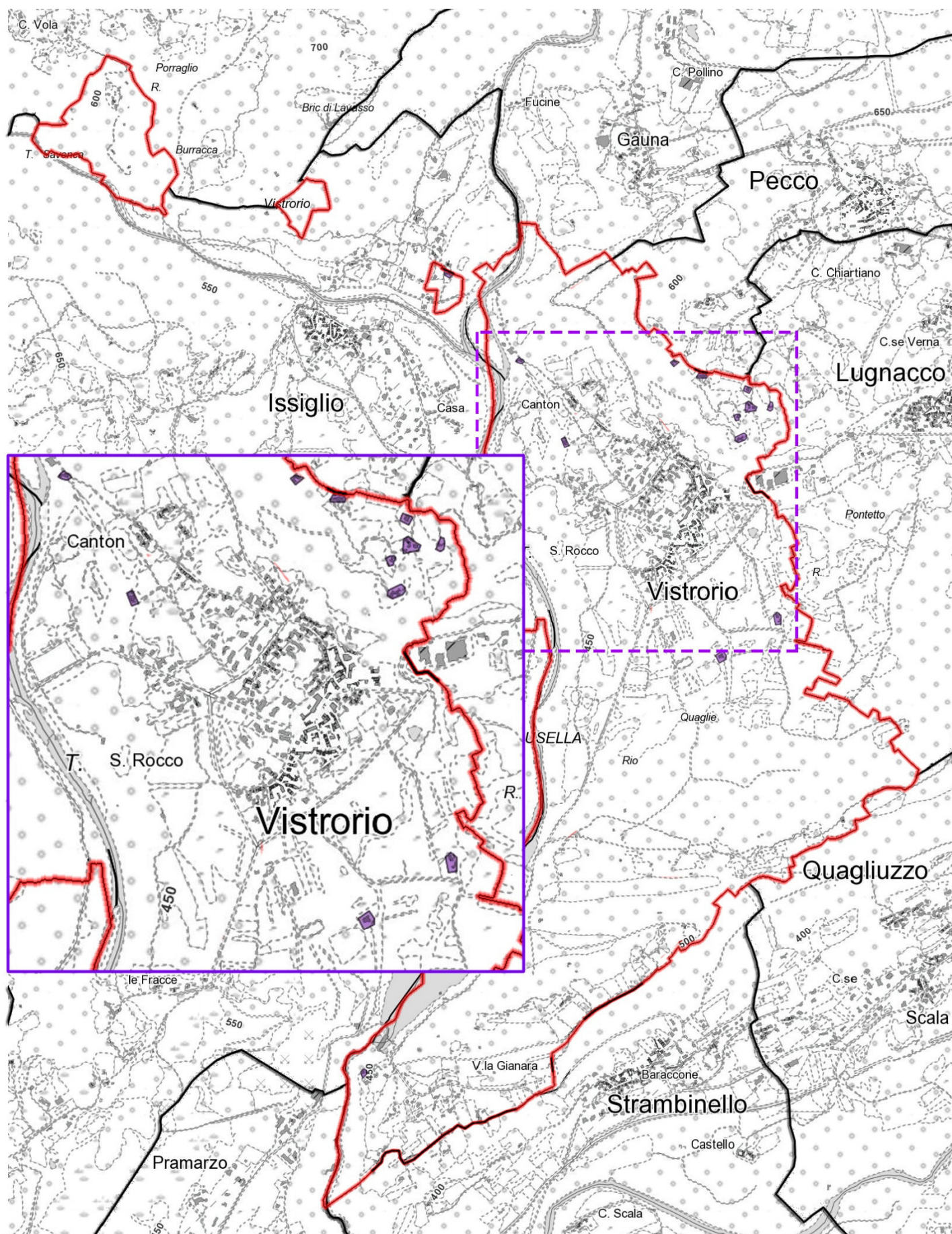
Per gli edifici esistenti, prima dell'avvenuto collaudo delle opere di riassetto territoriale saranno ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (senza cambio di destinazione d'uso di locali esistenti e senza la possibilità di suddivisione delle unità immobiliari), adeguamento igienico funzionale con un massimo di 25 mq, il recupero dei sottotetti ai sensi della LR 21/98 (senza creare nuove unità abitative), ampliamenti in sopraelevazione (solo qualora l'ambito IIIb3 sia interessato da problematiche idrauliche e con dismissione dei piani terreni). Non saranno ammessi interventi di nuova costruzione di edifici, né ampliamenti volumetrici di edifici esistenti. Sarà ammessa la realizzazione di tettoie.

Dopo il collaudo delle opere di riassetto territoriale (ovvero di manutenzione idrogeologica) saranno ammessi i cambi di destinazione d'uso, la ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione (e con o senza frazionamenti), gli ampliamenti di edifici con incrementi in pianta fino al 20 % o 200 mc, gli ampliamenti in sopraelevazione. Saranno ammesse la realizzazione di autorimesse fuori terra ed interrate e la chiusura di piani pilotis.

Ai fini dell'emissione del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere, sarà necessaria la sottoscrizione di una dichiarazione liberatoria da parte del soggetto attuatore così come prevista all'art. 18 comma 7 delle NdA del PAI adottate con Deliberazione n. 18 del 26/04/2001.

Per quanto riguarda le opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, si rimanda al precedente paragrafo riferito alla sottoclasse IIIa.

Nel Piano Comunale di Protezione Civile, si dovrà prevedere un monitoraggio preventivo in occasione di eventi piovosi a carattere eccezionale, nonché procedure di allertamento ed evacuazione della popolazione in caso di emergenza. In ogni caso, la fase progettuale degli interventi dovrà essere preceduta da un'accurata indagine geologico-tecnica, in osservanza al D.M. 11/3/1988 e D.M. 17/01/2018, che evidenzia le problematiche puntuali e indichi gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il rischio.



Estratto della BD3 del territorio comunale di Vistrorio, con evidenziata la classe IIIb3 di pericolosità geomorfologica.

Sottoclasse IIIb4

Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio idrogeologico sono tali da richiedere interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio urbanistico esistente. Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico.

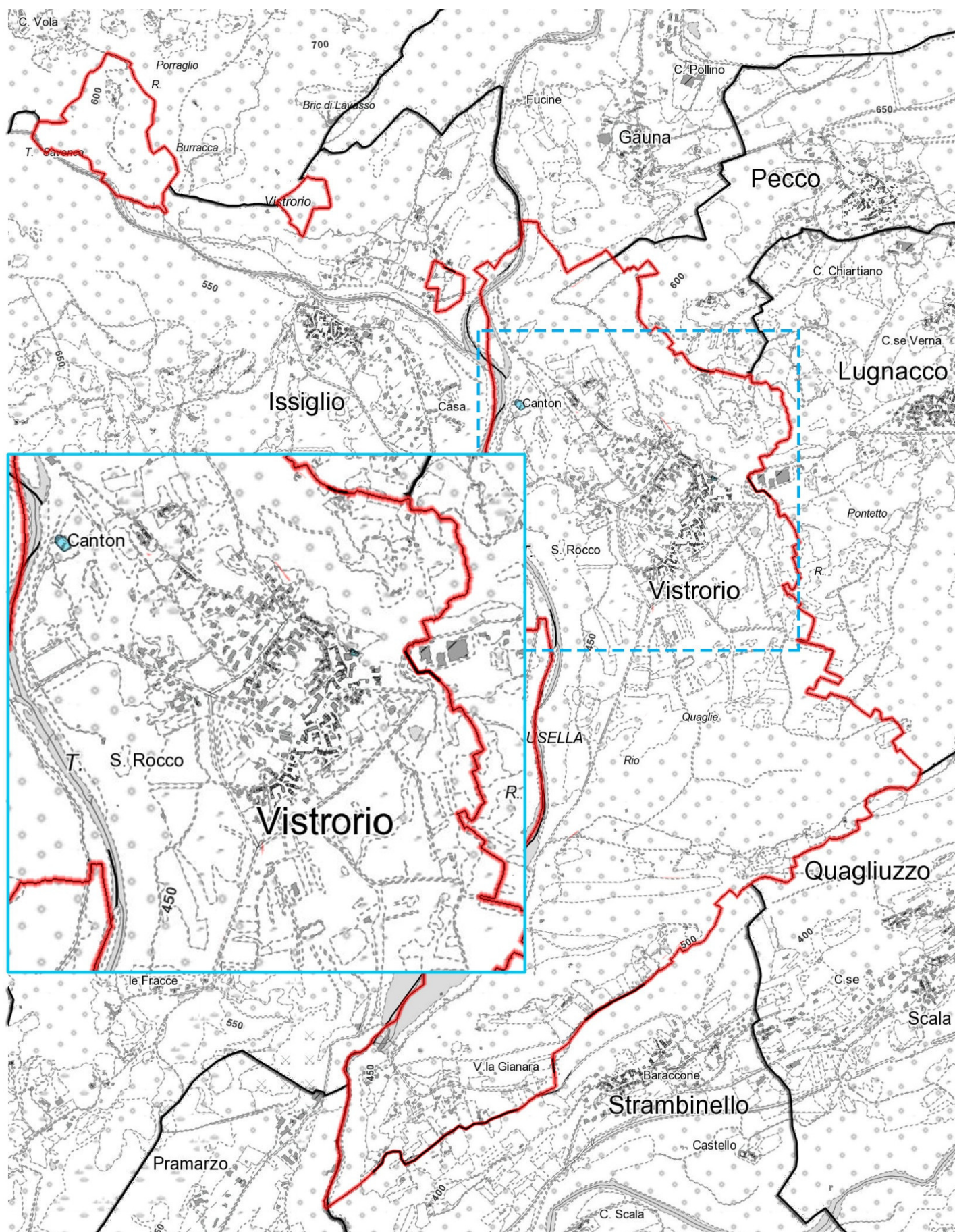
In detti ambiti è consentito l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente. È vietata la realizzazione di nuovi edifici sui lotti liberi anche a seguito dell'ultimazione degli interventi di mitigazione del rischio.

In assenza degli interventi di riassetto saranno unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In presenza di interventi di riassetto saranno altresì consentiti il restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso, l'adeguamento igienico sanitario per un massimo di 25 mq, il recupero dei sottotetti ai sensi della LR 21/98 ma senza generare nuove unità abitative, ampliamenti in sopraelevazione ma senza generare nuove unità abitative (solo qualora l'ambito IIIb4 sia interessato da problematiche idrauliche e con dismissione dei piani terreni), cambi d'uso funzionali che non aumentino il carico antropico (box, magazzini, parcheggi).

È ammessa la realizzazione delle opere consentite dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree a rischio e di quelle di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale-torrentizio, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, che non costituiscano fattore predisponente all'insorgere di fenomeni di instabilità e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da uno studio geologico-idraulico volto a verificare la compatibilità delle opere in progetto con il contesto di pericolosità geomorfologica rilevato ed a definire le opere accessorie eventualmente necessarie a garantire l'assenza di modificazioni dirette o indotte al quadro del dissesto esistente.

Per dette aree, nel Piano Comunale di Protezione Civile, si dovrà prevedere un monitoraggio preventivo in occasione di eventi piovosi a carattere eccezionale, nonché procedure di allertamento ed evacuazione della popolazione in caso di emergenza. In ogni caso, la fase progettuale degli interventi dovrà essere preceduta da un'accurata indagine geologico-tecnica, in osservanza al D.M. 11/3/1988 e D.M. 17/01/2018, che evidenzii le problematiche puntuali e indichi gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il rischio.



Estratto della BD3 del territorio comunale di Vistrorio, con evidenziata la classe IIIb4 di pericolosità geomorfologica.

3.2 RICADUTE SULLE PREVISIONI DI PIANO

Conseguentemente all'individuazione delle classi di rischio idraulico-geologico, nell'ambito della presente Variante Strutturale di adeguamento PAI non è stato necessario stralciare previsioni edificatorie del PRGC vigente. Infatti:

- la maggior parte delle previsioni di Piano inattuate ricadono in classe II, in cui non si ravvisano particolari limitazioni all'edificazione;
- per quanto riguarda le aree a capacità insediativa esaurita, non si sono stralciate le porzioni libere pertinenziali agli edifici esistenti, in quanto non sono portatrici di capacità edificatoria;
- non si sono stralciate quelle porzioni di ambiti di completamento o nuovo impianto che, seppur ricomprese in classe IIIa e pertanto inedificabili, costituiscono pertinenza di edifici esistenti o possono essere portatrici di capacità edificatoria residua attuabile sulla parte di area priva di criticità idraulico-geologiche.

Si è inoltre deciso di non stralciare le aree per servizi pubblici o privati ricadenti in classe III, e di integrare le NTA con disposizioni specifiche che ne disciplinino l'edificazione.

3.3 DEFINIZIONE DI CARICO ANTROPICO

Con riferimento alla definizione di "carico antropico", il paragrafo 6 dell'Allegato A alla DGR n. 31-1844 del 7 aprile 2011, precisa che *"inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi"*, superando in tal modo le definizioni poco esaustive fornite nel 1999 dalla NTE alla Circ. 7/LAP, che peraltro si riferivano precipuamente agli insediamenti residenziali. Nel medesimo paragrafo 6 viene inoltre demandato agli strumenti urbanistici il compito di individuare "tipi di interventi, destinazioni e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati".

Stante la necessità di controllare gli incrementi di carico antropico in relazione alla pericolosità geomorfologica del territorio comunale, tenuto conto dei sopra citati disposti e sulla base dello schema proposto recentemente dalla Regione Piemonte nell'Allegato A alla DGR del 07/04/2014 n.64-7417 *"Indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica"*, si è ritenuto opportuno integrare le prescrizioni normative (nell'ambito del nuovo Capo IV bis del Titolo II delle Norme di Attuazione), dettando alcune disposizioni specificamente riferite a:

- definizione degli interventi che inducono incremento di carico antropico;
- graduazione del carico antropico con la definizione di cinque classi scalari (da molto basso a molto elevato), sulla base delle diverse caratteristiche assunte dalla presenza umana a seconda delle destinazioni funzionali degli immobili;

- accertamento della destinazione d'uso in atto delle unità immobiliari;
- definizione della classe di carico antropico raggiungibile in occasione dei vari tipi di intervento consentiti per le singole classi di rischio.

Per quanto riguarda invece la necessità di rendere più comprensibile la regolamentazione dell'operatività edilizia, è stata elaborata una tabella sinottica nella quale, per ciascuna classe di rischio, sono stati definiti univocamente gli interventi consentiti, distinguendo (almeno per le IIIb) tra la situazione prima delle opere di riassetto e quella successiva alla loro realizzazione.

3.4 CRONOPROGRAMMA

Le opere necessarie per la mitigazione del rischio idraulico geologico verranno definite in un cronoprogramma dettagliato, da definire in fase attuativa del PRG.

In linea generale, per le aree classificate negli ambiti della classe IIIb2 e IIIb3 sono indispensabili gli interventi minimali di regimazione e manutenzione delle acque superficiali defluenti nei rii minori e nelle linee di impluvio, avendo cura che la raccolta delle acque meteoriche interessi tutte e superfici impermeabilizzate e le stesse non siano abbandonate direttamente a valle delle aree antropizzate ma siano condotte entro linee di impluvio esistenti mediante un sistema di canalette. Tale condizione dovrà essere certificata attraverso uno specifico studio idrogeologico di dettaglio.

La procedura relativa alla realizzazione delle opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) può essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. In entrambi i casi, completate le opere e fatte salve le procedure di approvazione da parte delle autorità competenti, spetterà responsabilmente all'Amministrazione Comunale verificare che le stesse abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate senza necessità di ripubblicazione del PRGC (ai sensi dell'art. 7.10 della NTE alla Circolare 7/LAP del dicembre 1999).

Il raggiungimento degli obiettivi previsti per la mitigazione e/o l'eliminazione della pericolosità può comportare tempi piuttosto lunghi, pertanto, sarà possibile prevedere l'avvio contemporaneo delle procedure esecutive delle opere di riassetto, delle opere di urbanizzazione e di costruzione con il vincolo di ultimazione e collaudo delle opere di riassetto prima del rilascio del certificato di abitabilità e utilizzo degli edifici interessati.

Si precisa infine, a livello generale, che ciascun intervento di riassetto giunto a completamento dovrà essere inserito, unitamente a quelli già esistenti, in un apposito programma di controllo e manutenzione delle opere, a cura dall'Amministrazione Comunale, il quale preveda la verifica periodica delle loro condizioni funzionali.

4.

ELABORATI MODIFICATI DALLA VARIANTE

Con la presente Variante, redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della LR 56/77, si procede all'aggiornamento della cartografia, delle Norme di Attuazione e delle Tabelle di Area del PRGC vigente, come meglio di seguito dettagliato.

4.1 ELABORATI CARTOGRAFICI

- Introduzione tra gli elaborati di Piano della **Tavola 12d**, redatta in scala 1:5000, riguardante l'“*Assetto Generale del Piano con sovrapposizione della Carta di Sintesi*”; sono state utilizzate diverse retinature in toni di grigio per distinguere le differenti aree normative di Piano, e campiture piene colorate per le classi di pericolosità del rischio idrogeologico; in questo modo si sono potuti raggiungere un maggior grado di precisione e la massima chiarezza nell'operazione di sovrapposizione della zonizzazione urbanistica alla Carta di sintesi redatta dal geologo incaricato dal Comune per gli studi idraulico-geologici a corredo della Variante.

4.2 NORME DI ATTUAZIONE

- Aggiornamento dell'**articolo 3**, riferito agli “*Elementi costitutivi del PRGI*”, con l'aggiornamento degli elaborati di carattere idraulico geologico a corredo del Piano e l'inserimento della nuova tavola introdotta con la presente variante (**Tav. 12d**, scala 1:5000);
- Introduzione del nuovo **Capo IV BIS del Titolo II**, “*Norme per la sicurezza idraulico-geologica*”, nel quale vengono dettate specifiche disposizioni riferite a:
 - Prescrittività degli elaborati geologici del PRG;
 - Carico antropico;
 - Classe II di pericolosità geomorfologica;
 - Classe III di pericolosità geomorfologica;
 - Prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale;
 - Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio;
 - Opere di interesse pubblico realizzabili in aree di classe III;
- Stralcio dell'**articolo 62**, relativo alla *Tutela del territorio*, ormai sostituito dal nuovo Capo IV BIS del Titolo II;
- Integrazione delle **Tabelle di area** riferite al territorio comunale di Vistrorio, con l'introduzione di un rimando alle disposizioni di carattere idraulico-geologico contenute nel nuovo Capo IVbis del Titolo II delle NdA.

5.

TERMINI DI ESCLUSIONE DAL PROCESSO DI V.A.S.

Con l'introduzione dell'art.3 bis nel corpo normativo della LR 56/1977 sono stati definiti i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delineando ruoli e competenze dei diversi soggetti coinvolti e gli elementi essenziali del procedimento.

I primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, emanati con D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, così come il comma 9 dell'articolo 17 della LR 56/77, specificano che sono di norma escluse dal processo di VAS le Varianti di mero adeguamento al PAI.

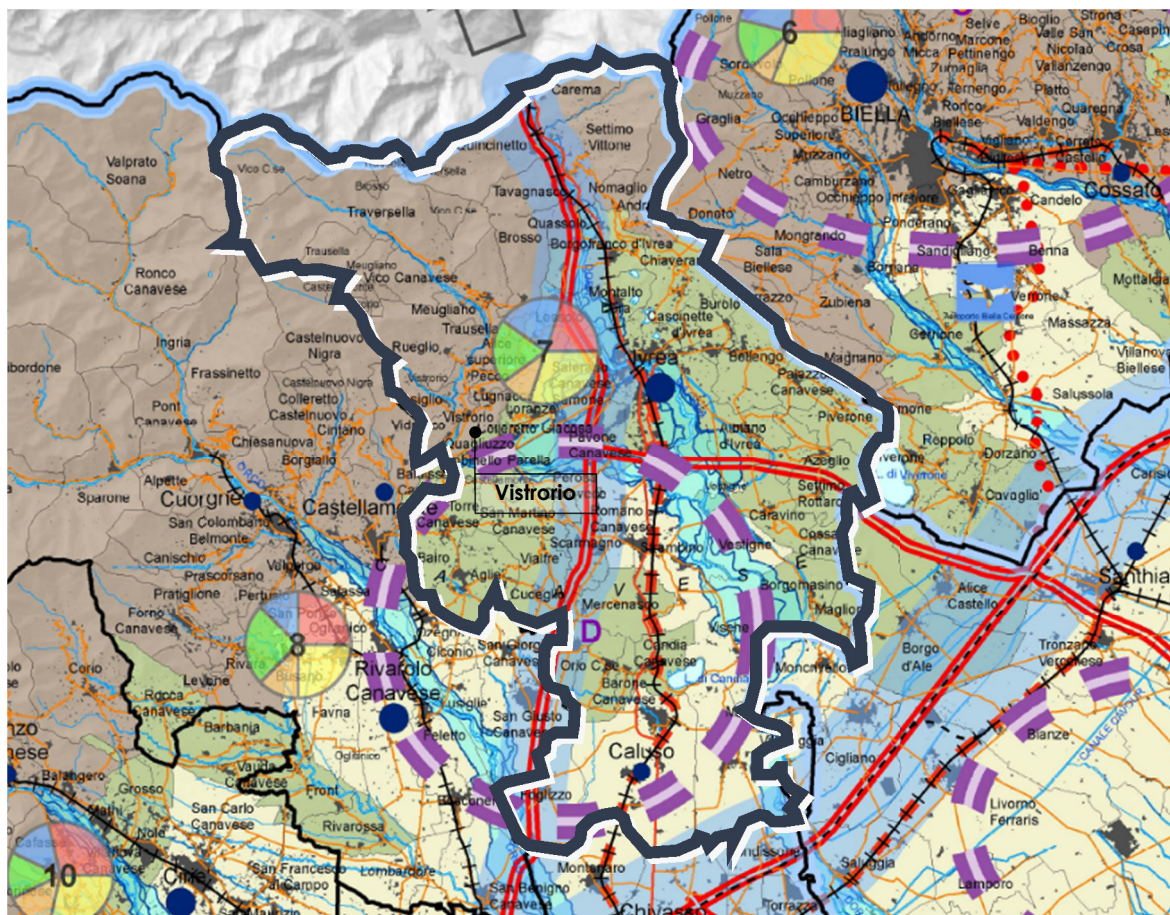
La presente Variante rientra pertanto nel caso sopra esplicitato, in quanto è dedicata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGC al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Come specificato dalla D.G.R. 9 giugno 2008 - n.12-8931, con le precisazioni fornite dal presente capitolo, si intendono ottemperati i disposti dell'articolo 20 della legge regionale 40/1998.

6. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

6.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il PTR, approvato con D.C.R. n.122-29783 del 21 luglio 2011, definisce strategie di intervento a scala sovracomunale, suddividendo il territorio in Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT). Il Comune di Vistrorio è compreso nell'AIT 7, denominato "Ivrea".



Estratto della "Tavola di progetto" del PTR.

La Variante di adeguamento del PRGC al Piano di Assetto Idrogeologico è un'operazione caldamente incoraggiata da tutti i piani sovracomunali. In particolare, l'articolo 10 delle NdA del PTR (*"Contenuti della pianificazione locale"*) prescrive che i piani locali debbano contenere *"l'attuazione alla scala locale del Piano di Bacino e la verifica delle condizioni di dissesto, pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico rispetto alle ipotesi localizzative del piano secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza"* e *"il progetto di piano e le norme per il governo del territorio comunale, con particolare attenzione per la prevenzione e la mitigazione del rischio geologico e idrogeologico"*.

Inoltre, l'articolo 32, espressamente dedicato alla *"Difesa del suolo"*, dichiara che *"il PTR riconosce la valenza strategica delle tematiche inerenti la difesa del suolo e"*

Superiore”.

All'articolo 1 delle NdA, *“Finalità e oggetto del PPR”*, si dichiara che *“il PPR costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e costituisce atto di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali”*. Pertanto, ferme restando tali finalità, il Piano regionale comprende tra le altre operazioni anche *“l'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo vigenti”*.

Per una verifica dettagliata della coerenza della Variante con Indirizzi, Direttive e Prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale, si rimanda all'**Appendice** della presente relazione Illustrativa, *Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR*.

6.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTC2)

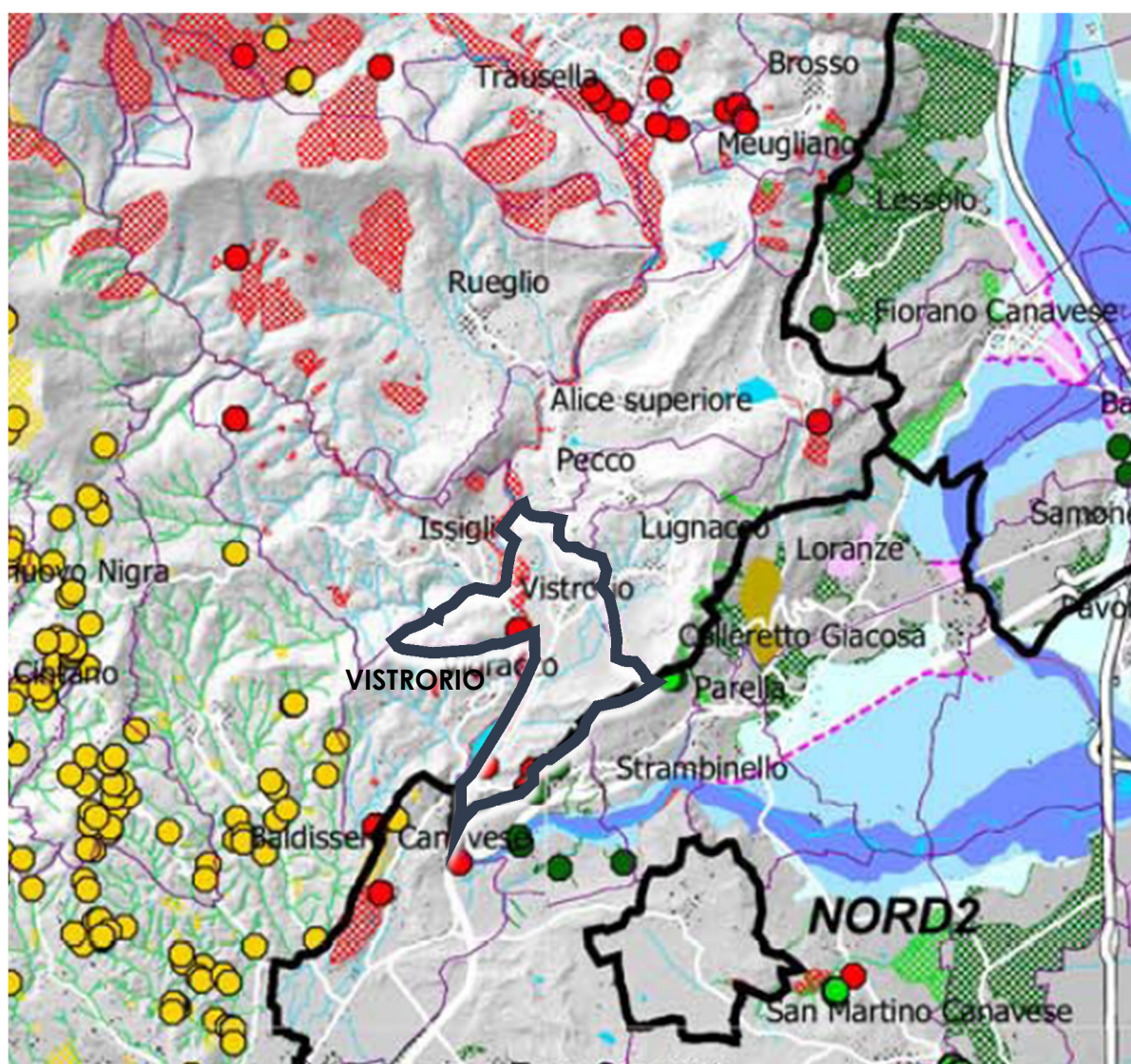
Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (PTC²) è stato approvato con DCR n. 121-29759 del 21/07/2011.

Come indicato nell'articolo 50 delle NdA riferito alla *“Difesa del suolo”*, l'adeguamento del PRGC al PAI è sostenuto dal Piano provinciale. Infatti, al comma 1 è evidenziato che *“la Provincia individua nelle disposizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24.5.2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica l'8.8.2001 e da tale data vigente, lo strumento di riferimento in tema di difesa del suolo e, al fine di assicurare il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale preteso dall'articolo 36 della Legge Regionale 26.4.2000, n.44, e successive modificazioni, ottempera a quanto previsto dall'art.1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI con specifico riguardo al dissesto idrogeologico per inondazione di aree dai corsi d'acqua, per dissesti di versante (frane e conoidi) e per valanghe”*.

A questo proposito, *“la Provincia individua nell'adeguamento del Piano regolatore generale comunale al P.A.I. una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza perché sia espresso dalla Provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale, o il voto favorevole, nei procedimenti intesi a pervenire all'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali dei Comuni”*.

Con riferimento alla tavola 5.1 del PTC2, di cui nella pagina successiva è riportato lo stralcio relativo al territorio comunale di Vistrorio, gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nella fase di adeguamento al PTC2, devono attuare le seguenti disposizioni:

- a) "le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore rosso possono essere modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
- b) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore giallo possono essere limitatamente modificate a livello locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche approfondite, espresse ad una scala non inferiore a 1:10.000;
- c) le perimetrazioni dei dissesti indicate con il colore verde, dotate di elevato livello di dettaglio per l'approfondita conoscenza del dissesto considerato e rappresentato, possono essere fatte oggetto di ulteriori approfondimenti in sede locale mediante indagini geologiche e/o geotecniche espresse in scala non inferiore ad 1:5.000".



Estratto della Tavola 5.1 del PTC2 "Dissesto idrogeologico, comuni sismici e abitati da trasferire e consolidare."

APPENDICE

VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE CON LA DISCIPLINA DI BENI E COMPONENTI DEL PPR

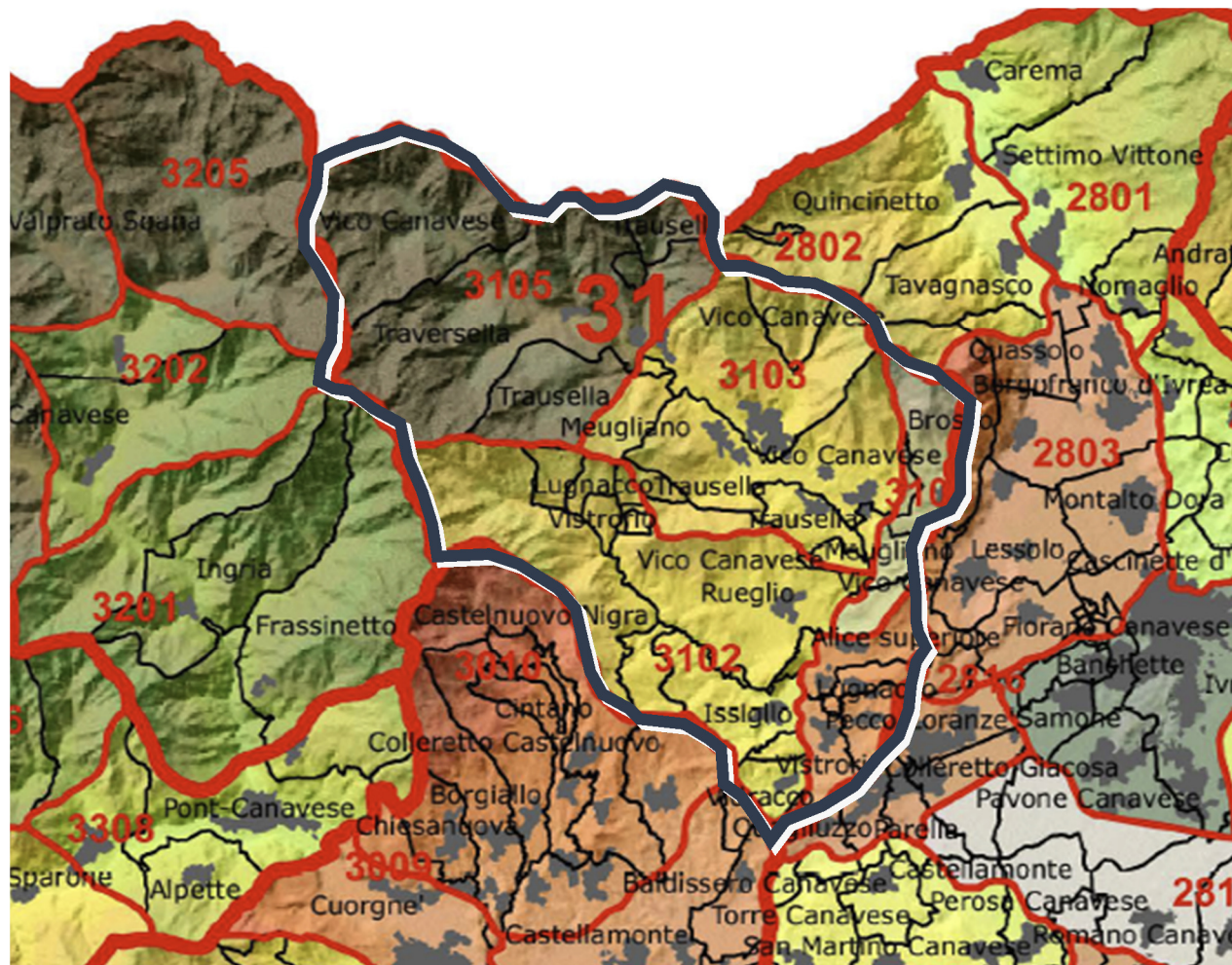
I testi riportati nella colonna sinistra del presente documento, estratti dalla Scheda Descrittiva dell'Ambito di Paesaggio e dalle Norme di Attuazione, presentano alcune omissioni (indicate con il simbolo [...]) inerenti le indicazioni e gli aspetti non direttamente riguardanti il territorio del Comune di Vistrorio o connessi a esigenze operative e/o di adeguamento afferenti esclusivamente rapporti tra il Piano Paesaggistico Regionale e altri Piani di settore.

⚠ Si ricorda inoltre che la presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggi (AP).

Il comune di **VISTRORIO** fa parte dell'ambito 31 denominato "Val Chiusella".

Tavola P3 • Ambiti e unità di paesaggio



Di seguito si riporta una sintesi dei principali elementi di analisi e di orientamento strategico desumibili dalle schede relative agli ambiti di paesaggio in questione, e i relativi schemi "obiettivi - linee di azione" (allegato B delle Norme di Attuazione del PPR):

AP 31 - scheda descrittiva

[...]

Dinamiche in atto

- Si rileva lo spopolamento delle alte valli con riduzione e marginalizzazione delle attività legate al territorio, in particolare di:
 - superfici pascolive marginali o di difficile accesso con rinaturalizzazione spontanea per invasione di specie;
 - superfici forestali arboree o arbustive, tendenzialmente autoctone, e formazioni erbacee e suffrutescenti alpine di maggiore naturalità a ridotto valore pabulare;
 - superfici forestali antropogene (castagneti) e sviluppo di fasi di senescenza e instabilità;
 - rischio di interventi non sostenibili a carico delle superfici forestali invecchiate, in particolar modo delle formazioni a ceduo, senza verifica della facoltà di rinnovazione agamica;

- le attività forestali di filiera del castagno, attraverso il consorzio forestale del Canavese, mirano a valorizzare le risorse forestali producendo anche assortimenti per utilizzazioni di ingegneria naturalistica, legname per la ristrutturazione di fabbricati montani e da lavoro;
- il corso del Chiusella appare ancora in molti tratti nel suo sedime originario e conserva le sue forre naturali (punti paesaggistici di rilevanza assoluta);
- gli interventi di regimentazione dei corsi d'acqua si presentano in alcuni punti abbastanza invasivi, poco attenti alla salvaguardia della naturalità dei luoghi e poco affini alla tradizione costruttiva locale; presentano anche, in ridotte sezioni, incanalamento e parziale scomparsa dei corsi di minore portata;
- gli insediamenti di media dimensione non sembrano avere subito interventi di espansione o trasformazione realmente compromettenti la leggibilità del tessuto storico, seppure in alcuni casi la proliferazione di piccole case di villeggiatura abbia espanso a macchia d'olio gli insediamenti principali;
- in diversi punti sono stati realizzati o si stanno realizzando percorsi di trekking e pareti di roccia attrezzate;
- la creazione del Geoparco minerario di Traversella si inserisce in una politica di valorizzazione della tradizionale vocazione della vallata, da sempre celebre per le sue risorse minerarie.

Condizioni

La stabilità geologica dell'ambito è media, per il processo di naturalizzazione in corso e a causa delle condizioni climatiche e di giacitura che possono determinare fenomeni localizzati di dissesto.

La struttura storica del territorio appare ancora sostanzialmente conservata. La pressione turistica nella vallata, di grande interesse paesaggistico, si è mantenuta entro valori accettabili, consentendo la conservazione di diversi percorsi di origine antica e, in sostanza, dell'originaria composizione del tessuto degli insediamenti, di cui peraltro quelli di minori dimensioni e di media-alta quota sono in fase di progressivo abbandono. Gli interventi di valorizzazione della vocazione mineraria della vallata sono limitati a Traversella, con interventi ancora modesti.

In particolare vanno segnalati alcuni aspetti qualitativi locali:

- recupero puntuale di elementi di pregio, anche nell'ottica dello sfruttamento turistico (geoparco minerario e parco archeologico), ma senza valutazione dei rapporti sistemici e delle importanti tracce degli originari legami con il territorio;
- precarietà del patrimonio edilizio che caratterizza le borgate di quota maggiore e diversi alpeggi, a rischio di trasformazione in ruderi.

Per contro si manifestano fenomeni preoccupanti perché indicatori di vulnerabilità o specifiche situazioni critiche:

- fenomeni erosivi e dissestivi di una certa rilevanza riguardano i versanti più scoscesi, l'accesso dal fondovalle e tutta l'area settentrionale, completamente esposta poiché priva o povera di copertura vegetale;
- pascolo irrazionale, con abbandono delle superfici più lontane dagli alpeggi non serviti da viabilità e contemporaneamente carico eccessivo in quelle più prossime con degrado della cotica;
- rischio di taglio dei cedui invecchiati e in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità paesaggistica ed ecologica del bosco;
- degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono;
- carico turistico occasionale concentrato sul fondovalle;
- sostituzione in molti insediamenti degli originali elementi dell'architettura tradizionale con soluzioni in disaccordo con la tradizione costruttiva locale.

Strumenti di salvaguardia paesaggistico - ambientale

- Riserva naturale dei Monti Pelati;
- SIC: Monti Pelati e Torre Cives (IT1110013); Laghi di Meugliano e Alice (IT1110034);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del faggio secolare e delle altre piante di alto fusto esistenti nel fondo sito nel Comune di Meugliano (D.M. 29/12/1925).

Indirizzi e orientamenti strategici

- Promuovere l'investimento pubblico per la protezione del territorio da fenomeni di dissesto pronunciato, in particolare nelle zone con infrastrutture, ove possibile adottando anche sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica, e tramite una gestione forestale e pastorale mirata soprattutto alla protezione del suolo;
- incentivare la gestione sostenibile associata dei boschi, in particolare dei castagneti invecchiati in fase di degrado, programmando interventi di conversione a fustaia e ceduazioni, anche per evitare l'innescò di dissesti superficiali dovuti a diffusi fenomeni di ribaltamento delle ceppaie;
- valorizzare le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema (faggio, conifere locali e inoltre rosacee varie, tigli, olmi e altre latifoglie mesofile), negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione);
- incentivare la permanenza dell'alpicoltura e la corretta gestione dei carichi di animali in funzione delle diverse razze e categorie, per non innescare fenomeni erosivi degradando le cotiche pastorali e causando il progressivo depauperamento della risorsa;
- conservare nelle aree più meridionali l'alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascoli-coltivi) per mantenere un ecomosaico e una percezione paesaggistica varia, salvaguardando la multifunzionalità di territori che rischiano viceversa un definitivo abbandono;
- conservare il patrimonio edilizio di pregio, ma anche minuto, attraverso programmi di intervento che evidenzino e recuperino i rapporti tra insediamenti e territorio, nonché il nesso profondo con la viabilità storica alle varie quote;
- valorizzare le attività che costituiscono o hanno costituito la matrice qualificante della vallata (industria estrattiva e metallurgica, torbiere storicamente rilevanti, cave di materiali per l'edilizia tradizionale quali l'ardesia per le coperture dei tetti);
- potenziare la leggibilità delle aree naturalistiche di assoluto pregio con la realizzazione di apposite aree di sosta attrezzate, compatibili con le caratteristiche dell'ambiente;
- potenziare le caratteristiche paesaggistiche di pregio con accorte politiche di gestione.

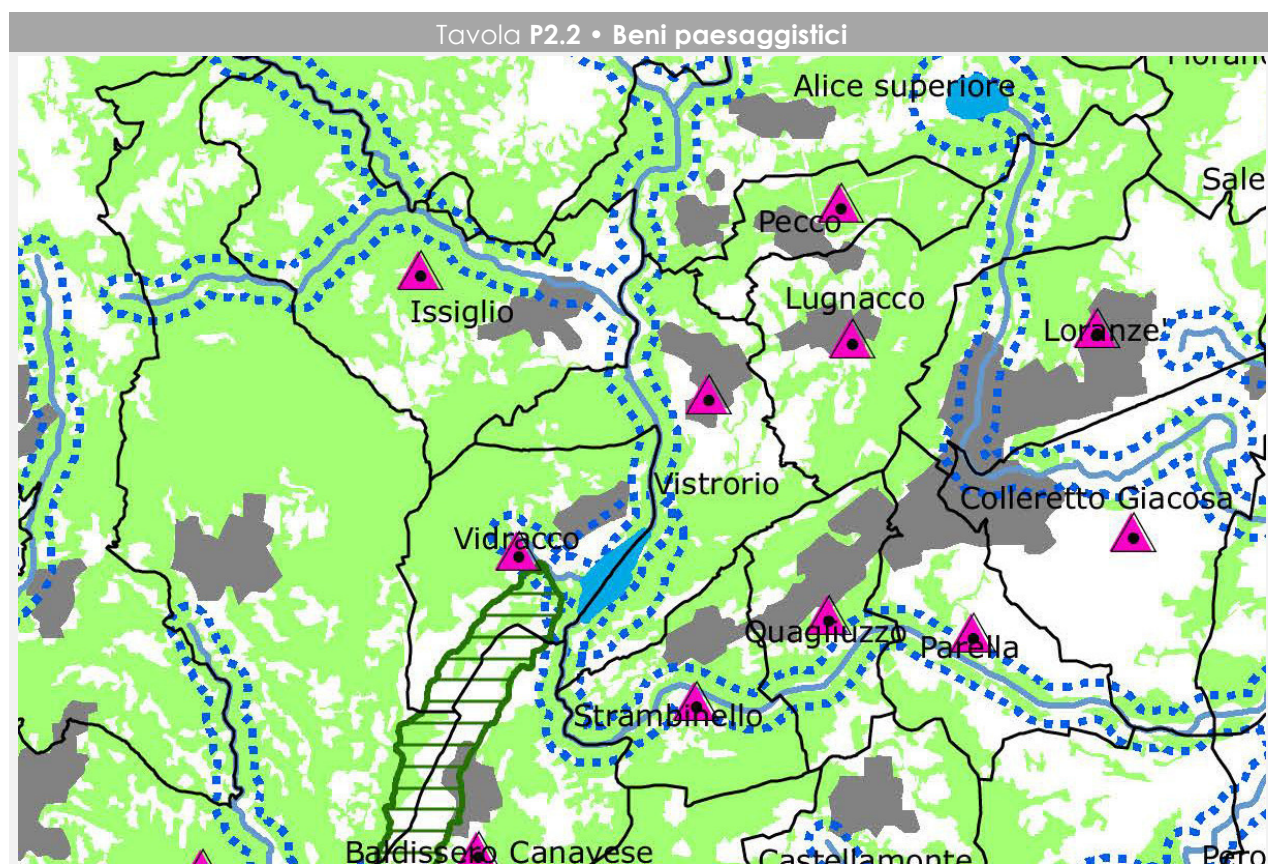
AP 31 - schema Obiettivi / Linee di azione

Obiettivi		Linee di azione
1.1.4	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Potenziamento delle caratteristiche paesaggistiche di pregio con accorte politiche di gestione.
1.2.1	Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Potenziamento della leggibilità delle aree naturalistiche di assoluto pregio con la realizzazione di apposite aree di sosta attrezzate, compatibili con le caratteristiche dell'ambiente.

1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Conservazione dell'alternanza di usi del suolo (bosco-prato-pascoli-coltivi) per mantenere un ecomosaico ed una percezione paesaggistica varia, salvaguardando la multifunzionalità dei territori. Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzati nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione del patrimonio edilizio di pregio, attraverso programmi integrati che evidenzino i rapporti tra insediamenti e territorio e recuperino il nesso profondo con la viabilità storica alle varie quote.
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Gestione sostenibile dei boschi, promozione della permanenza dell'alpicoltura e della corretta gestione dei carichi animali in funzione delle diverse razze e categorie, per evitare l'erosione delle cotiche pastorali.
1.8.3	Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.	Valorizzazione delle attività che costituiscono o hanno costituito la matrice qualificante della vallata (protoindustria e industria estrattiva e metallurgica, torbiere storicamente rilevanti, cave di materiali per l'edilizia tradizionali quali l'ardesia per le coperture dei tetti).
2.1.2	Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi delle acque.	Conservazione e valorizzazione della quantità e qualità delle risorse idriche ricadenti in tale area, evitando la realizzazione di opere e interventi che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale.
2.3.1	Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	Investimenti pubblici finalizzati alla protezione del territorio da fenomeni di dissesto pronunciato, ove possibile adottando anche tecniche di ingegneria naturalistica, e applicando una gestione forestale e pastorale mirata soprattutto alla protezione del suolo; contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture inutilizzate.

Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub - ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.); il territorio del Comune di Vistrorio ricade sulla UP 3101 denominata “Sinistra Valchiussella da Vistrorio ad Alice Superiore”.

Di seguito si riportano gli stralci delle tavole "P 2.2 - Beni paesaggistici: Eporediese - Basso Canavese e valli laterali" e "P 4.7 - Componenti paesaggistiche: Eporediese" che individuano i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico ambientale, nonché gli articoli delle Norme di Attuazione ai quali devono fare riferimento i contenuti della presente Variante, **che si ricorda essere di esclusivo adeguamento al PAI e pertanto non strettamente confrontabile con le disposizioni inerenti la tutela del paesaggio.**



Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004

-  Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
-  Lettera f) I parchi e le riserve naturali nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.1 NdA)
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [art.2, c. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001] (art. 16 NdA)
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA)

Tavola P4.7 • Componenti paesaggistiche

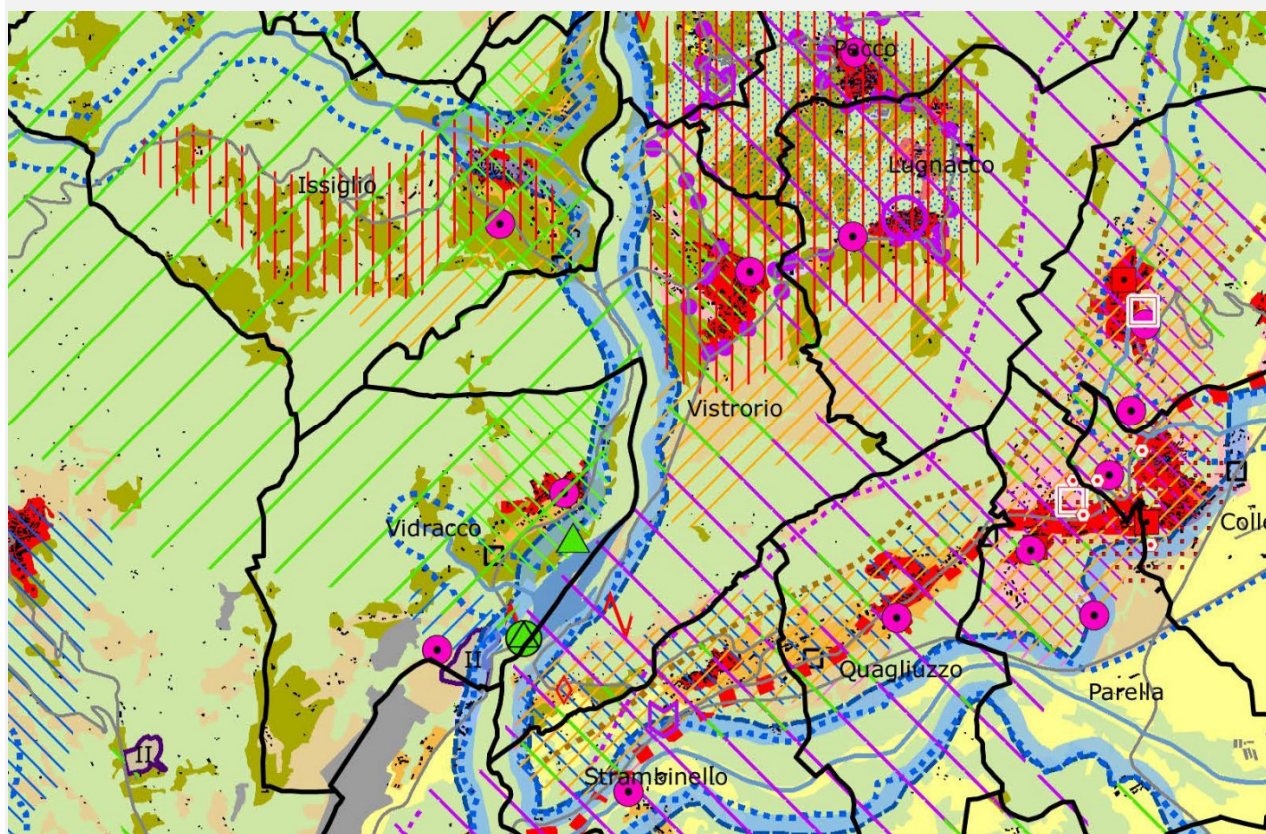


Tavola P4.7 • Componenti paesaggistiche

COMPONENTI NATURALISTICO - AMBIENTALI

-  Aree di montagna (art.13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art.13)
-  Zona fluviale allargata (art.14 NdA)
-  Zona fluviale interna (art.14 NdA)
-  Laghi (art.15 NdA)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato - pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

COMPONENTI STORICO - CULTURALI**Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):**

-  Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
-  Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art.25)
-  Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art.27)

COMPONENTI PERCETTIVO - IDENTITARIE

-  Profili paesaggistici (art.30)
-  Percorsi panoramici (art.30)
-  Fulcri naturali (art. 30)
-  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate



Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche



insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati

COMPONENTI MORFOLOGICO - INSEDIATIVE

Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i. 2



Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i. 4



Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i. 6



Aree rurali di pianura o di collina (art. 40) m.i. 10

SISTEMA IDROGRAFICO [articolo 14]	
Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004	
Tav. P.2.2	 Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna
Componenti naturalistico - ambientali	
Tav. P.4.7	 Zona fluviale allargata  Zona fluviale interna

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25. 2. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto: a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – (A, B e C); b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleovalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici; c) delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice. 3. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a), b), c) del comma 2; le zone fluviali "interne" comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b) del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.	

4. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c) del comma 2, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all'Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento o variante successiva all'approvazione del Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.

5. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

6. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice. Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

Indirizzi

7. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

Il territorio comunale di Vistrorio è interessato dalla fascia di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativa al Torrente Chiusella.

Si ricorda che la presente Variante Strutturale costituisce adeguamento del PRGI al Piano di Assetto Idrogeologico.

La cartografia di PRG riporta la fascia di tutela di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) per i seguenti corsi d'acqua, come da indicazioni dell'apparato grafico di PPR:

- Torrente Chiusella, che attraversa tutta l'omonima valle dal Monte Marzo fino ad immettersi nella Dora Baltea;
- Torrente Savenca, affluente in destra idrografica del Chiusella sui territori di Issiglio e Vistrorio.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, introduce una serie di prescrizioni finalizzate alla sicurezza idraulico-geologica, inserendo nel corpo normativo di Piano il Capo IVbis del Titolo II. In particolare per quanto riguarda i corsi d'acqua, si introducono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a. per qualunque corso d'acqua con alveo pubblico valgono le disposizioni dell'articolo 96, lett. f) del RD n.523 del 25/07/1904 ed è prescritta una fascia di rispetto minima di 10

- a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
 - b) assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
 - c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - d) migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.
- metri, da ascrivere alla classe IIIa se ineditificata e IIIb3 se edificata;
 - b. qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, ed il percorso planimetrico definito sulla Carta Tecnica di riferimento, le fasce di rispetto si applicano dalle sponde del corpo idraulico attivo, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L 37/1994 e dell'articolo 32, comma 3, Titolo II, delle NTA del PAI;
 - c. è vietato effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata, anche con tubi o scatolari di ampia sezione; le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali devono essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso, ottenuta con adeguato studio geoidrologico e idraulico; in ogni caso la larghezza della sezione di deflusso non deve ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata; è comunque possibile la regimazione a cielo aperto mediante strutture grigliate;
 - d. sulle aree soprastanti i tratti intubati è vietata la nuova costruzione ed è inoltre precluso il recupero funzionale degli edifici esistenti, se da ciò ne deriva un aumento del carico antropico;
 - e. è vietato eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata; recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso all'alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
 - f. deve essere garantita la piena percorribilità, ove possibile anche veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
 - g. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto esistenti e la pulizia sistematica dei detriti dei corsi d'acqua, che interessano aree antropiche: in particolare deve essere effettuato, quando necessario, il disalveo dei tratti in sovralluvionamento o rimossi eventuali tronchi o carico flottante accumulato in alveo, al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento.

Direttive

8. All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;

b) nelle zone fluviali "interne" prevedono:

- I.** il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
- II.** il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
- III.** azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
- IV.** il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
- V.** che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;

c) nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

9. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i Comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto integra gli elaborati di Piano con informazioni e prescrizioni desunte dalla pianificazione di bacino e dagli studi di approfondimento eseguiti dai tecnici geologi incaricati.

In particolare, l'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. Il territorio è stato suddiviso per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici". Nell'apparato normativo di Piano è stato introdotto il nuovo Capo IV BIS del Titolo II, "Norme per la sicurezza idraulico-geologica", nel quale vengono dettate specifiche disposizioni riferite a:

- prescrittività degli elaborati geologici del PRG;
- carico antropico;
- classe II di pericolosità geomorfologica;
- classe III di pericolosità geomorfologica;
- prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale;
- cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio;
- opere di interesse pubblico realizzabili in aree di classe III.

⚠ La presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

10. Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il Comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

11. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a)** le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b)** la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

⚠ La presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto non prevede né trasformazioni di complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua né la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica.

LAGHI E TERRITORI CONTERMINI [articolo 15]Tav.
P.4.7**Componenti naturalistico - ambientali**

Laghi

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
1. Il Ppr individua nella Tavola P2 e nel Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, e li riconosce quale componente strutturale da tutelare e valorizzare, in quanto espressione peculiare del paesaggio regionale e risorsa idrica fondamentale. 2. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per laghi di cui al comma 1 si intendono i corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentic, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro. Ai medesimi fini, sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per il quale non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale. Non sono da considerarsi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri). Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme. 3. Il Ppr individua nella Tavola P4, oltre ai laghi di cui al comma 1, gli specchi d'acqua rappresentati nella Carta tecnica regionale. 4. Tra i laghi di cui al comma 1, i laghi di Avigliana Grande, Avigliana Piccolo, Candia, Maggiore, Mergozzo, Orta, Sirio e Viverone, ai sensi della DGR n. 46-2495 del 19 marzo 2001 costituiscono invasi di particolare pregio per la loro rilevanza sotto il profilo paesaggistico e ambientale, nonché per le caratteristiche dimensionali e dello sviluppo degli insediamenti posti lungo la loro costa.	La cartografia di PRG riporta la fascia di tutela di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) per il Lago Gurzia.

5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 3, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico, di cui all'articolo 8 delle presenti norme.

Indirizzi

6. Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

- a)** preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- b)** garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- c)** assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- d)** assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- e)** valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;
- f)** promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;
- g)** migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;
- h)** promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.

Direttive

7. Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:

- a)** consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;
- b)** consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;
- c)** non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.

8. In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr. di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

Prescrizioni

9. Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto integra gli elaborati di Piano con informazioni e prescrizioni desunte dalla pianificazione di bacino e dagli studi di approfondimento eseguiti dai tecnici geologi incaricati.

In particolare, l'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale.

Non si introducono pertanto nuove previsioni insediative o usi edificatori diversi da quelli già individuati dal PRGI vigente.

⚠ La presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, non riguarda la realizzazione di nuovi pontili o moli sul lago.

10. Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRG al PAI, non riguarda interventi di recupero di ambiti urbanizzati o di nuova costruzione.

APPENDICE

VERIFICA DI COERENZA DELLA VARIANTE CON LA DISCIPLINA DI BENI E COMPONENTI DEL PPR

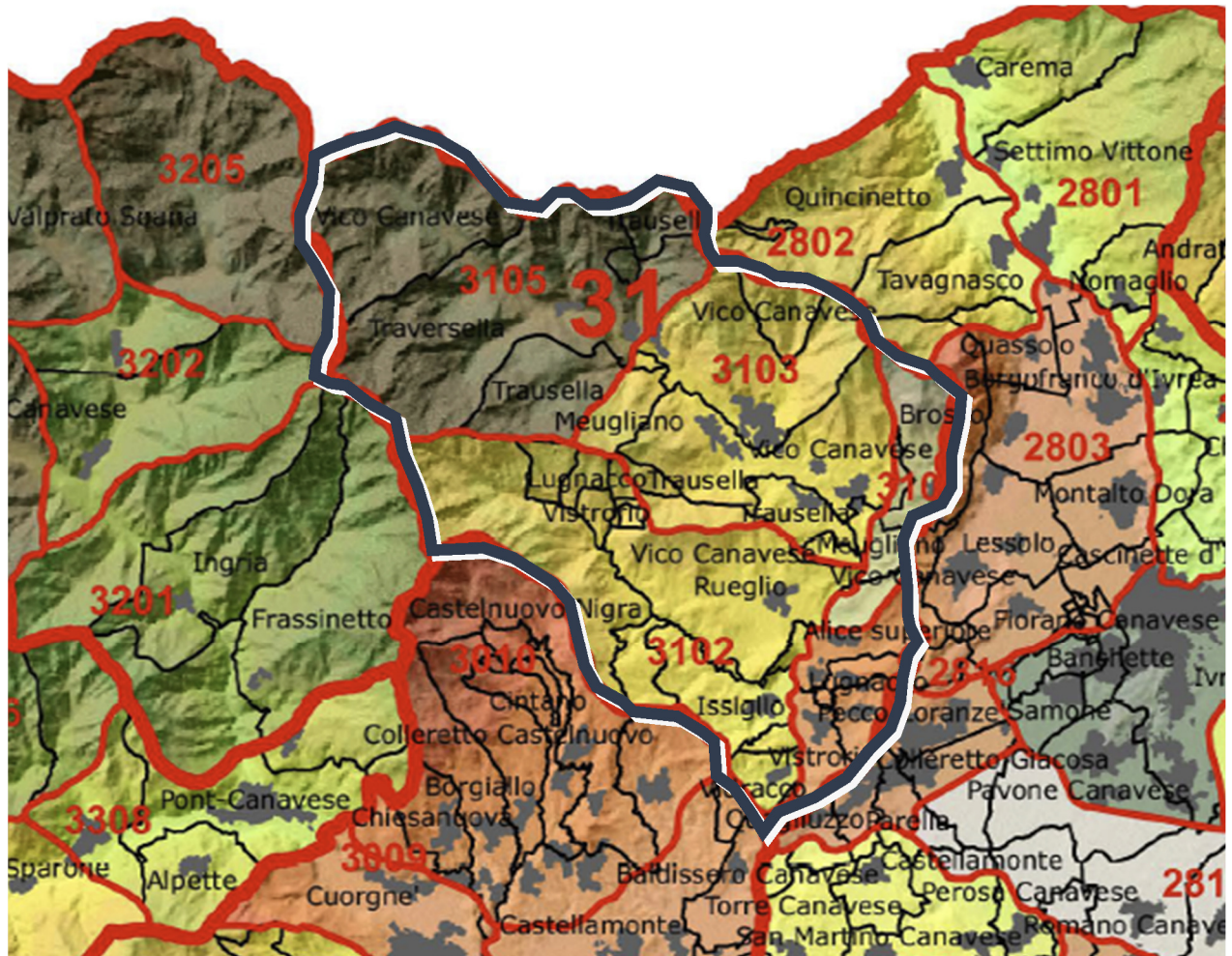
I testi riportati nella colonna sinistra del presente documento, estratti dalla Scheda Descrittiva dell'Ambito di Paesaggio e dalle Norme di Attuazione, presentano alcune omissioni (indicate con il simbolo [...]) inerenti le indicazioni e gli aspetti non direttamente riguardanti il territorio del Comune di Vistrorio o connessi a esigenze operative e/o di adeguamento afferenti esclusivamente rapporti tra il Piano Paesaggistico Regionale e altri Piani di settore.

⚠ Si ricorda inoltre che la presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

Il Piano Paesaggistico Regionale articola il territorio amministrativo piemontese in 76 complessi integrati di paesaggi locali differenti, denominati Ambiti di Paesaggi (AP).

Il comune di **VISTRORIO** fa parte dell'ambito 31 denominato "*Val Chiusella*".

Tavola P3 • Ambiti e unità di paesaggio



Di seguito si riporta una sintesi dei principali elementi di analisi e di orientamento strategico desumibili dalle schede relative agli ambiti di paesaggio in questione, e i relativi schemi "obiettivi - linee di azione" (allegato B delle Norme di Attuazione del PPR):

AP 31 - scheda descrittiva

$$\begin{bmatrix} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Dinamiche in atto

- Si rileva lo spopolamento delle alte valli con riduzione e marginalizzazione delle attività legate al territorio, in particolare di:

- superfici pascolive marginali o di difficile accesso con rinaturalizzazione spontanea per invasione di specie;
- superfici forestali arboree o arbustive, tendenzialmente autoctone, e formazioni erbacee e suffrutescenti alpine di maggiore naturalità a ridotto valore pabulare;
- superfici forestali antropogene (castagneti) e sviluppo di fasi di senescenza e instabilità;
- rischio di interventi non sostenibili a carico delle superfici forestali invecchiate, in particolar modo delle formazioni a ceduo, senza verifica della facoltà di rinnovazione agamica;

- le attività forestali di filiera del castagno, attraverso il consorzio forestale del Canavese, mirano a valorizzare le risorse forestali producendo anche assortimenti per utilizzazioni di ingegneria naturalistica, legname per la ristrutturazione di fabbricati montani e da lavoro;
- il corso del Chiusella appare ancora in molti tratti nel suo sedime originario e conserva le sue forre naturali (punti paesaggistici di rilevanza assoluta);
- gli interventi di regimentazione dei corsi d'acqua si presentano in alcuni punti abbastanza invasivi, poco attenti alla salvaguardia della naturalità dei luoghi e poco affini alla tradizione costruttiva locale; presentano anche, in ridotte sezioni, incanalamento e parziale scomparsa dei corsi di minore portata;
- gli insediamenti di media dimensione non sembrano avere subito interventi di espansione o trasformazione realmente compromettenti la leggibilità del tessuto storico, seppure in alcuni casi la proliferazione di piccole case di villeggiatura abbia espanso a macchia d'olio gli insediamenti principali;
- in diversi punti sono stati realizzati o si stanno realizzando percorsi di trekking e pareti di roccia attrezzate;
- la creazione del Geoparco minerario di Traversella si inserisce in una politica di valorizzazione della tradizionale vocazione della vallata, da sempre celebre per le sue risorse minerarie.

Condizioni

La stabilità geologica dell'ambito è media, per il processo di naturalizzazione in corso e a causa delle condizioni climatiche e di giacitura che possono determinare fenomeni localizzati di dissesto.

La struttura storica del territorio appare ancora sostanzialmente conservata. La pressione turistica nella vallata, di grande interesse paesaggistico, si è mantenuta entro valori accettabili, consentendo la conservazione di diversi percorsi di origine antica e, in sostanza, dell'originaria composizione del tessuto degli insediamenti, di cui peraltro quelli di minori dimensioni e di media-alta quota sono in fase di progressivo abbandono. Gli interventi di valorizzazione della vocazione mineraria della vallata sono limitati a Traversella, con interventi ancora modesti.

In particolare vanno segnalati alcuni aspetti qualitativi locali:

- recupero puntuale di elementi di pregio, anche nell'ottica dello sfruttamento turistico (geoparco minerario e parco archeologico), ma senza valutazione dei rapporti sistemici e delle importanti tracce degli originari legami con il territorio;
- precarietà del patrimonio edilizio che caratterizza le borgate di quota maggiore e diversi alpeggi, a rischio di trasformazione in ruderi.

Per contro si manifestano fenomeni preoccupanti perché indicatori di vulnerabilità o specifiche situazioni critiche:

- fenomeni erosivi e dissestivi di una certa rilevanza riguardano i versanti più scoscesi, l'accesso dal fondovalle e tutta l'area settentrionale, completamente esposta poiché priva o povera di copertura vegetale;
- pascolo irrazionale, con abbandono delle superfici più lontane dagli alpeggi non serviti da viabilità e contemporaneamente carico eccessivo in quelle più prossime con degrado della cotica;
- rischio di taglio dei cedui invecchiati e in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità paesaggistica ed ecologica del bosco;
- degrado di castagneti per fattori diversi, quali incendio, collasso colturale o più semplicemente per abbandono;
- carico turistico occasionale concentrato sul fondovalle;
- sostituzione in molti insediamenti degli originali elementi dell'architettura tradizionale con soluzioni in disaccordo con la tradizione costruttiva locale.

Strumenti di salvaguardia paesaggistico - ambientale

- Riserva naturale dei Monti Pelati;
- SIC: Monti Pelati e Torre Cives (IT1110013); Laghi di Meugliano e Alice (IT1110034);
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico del faggio secolare e delle altre piante di alto fusto esistenti nel fondo sito nel Comune di Meugliano (D.M. 29/12/1925).

Indirizzi e orientamenti strategici

- Promuovere l'investimento pubblico per la protezione del territorio da fenomeni di dissesto pronunciato, in particolare nelle zone con infrastrutture, ove possibile adottando anche sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica, e tramite una gestione forestale e pastorale mirata soprattutto alla protezione del suolo;
- incentivare la gestione sostenibile associata dei boschi, in particolare dei castagneti invecchiati in fase di degrado, programmando interventi di conversione a fustaia e ceduazioni, anche per evitare l'insorgere di dissesti superficiali dovuti a diffusi fenomeni di ribaltamento delle ceppaie;
- valorizzare le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema (faggio, conifere locali e inoltre rosacee varie, tigli, olmi e altre latifoglie mesofile), negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione);
- incentivare la permanenza dell'alpicoltura e la corretta gestione dei carichi di animali in funzione delle diverse razze e categorie, per non innescare fenomeni erosivi degradando le cotiche pastorali e causando il progressivo depauperamento della risorsa;
- conservare nelle aree più meridionali l'alternanza di utilizzi (bosco-prato-pascoli-coltivi) per mantenere un ecomosaico e una percezione paesaggistica varia, salvaguardando la multifunzionalità dei territori che rischiano viceversa un definitivo abbandono;
- conservare il patrimonio edilizio di pregio, ma anche minuto, attraverso programmi di intervento che evidenzino e recuperino i rapporti tra insediamenti e territorio, nonché il nesso profondo con la viabilità storica alle varie quote;
- valorizzare le attività che costituiscono o hanno costituito la matrice qualificante della vallata (industria estrattiva e metallurgica, torbiere storicamente rilevanti, cave di materiali per l'edilizia tradizionale quali l'ardesia per le coperture dei tetti);
- potenziare la leggibilità delle aree naturalistiche di assoluto pregio con la realizzazione di apposite aree di sosta attrezzate, compatibili con le caratteristiche dell'ambiente;
- potenziare le caratteristiche paesaggistiche di pregio con accorte politiche di gestione.

AP 31 - schema Obiettivi / Linee di azione

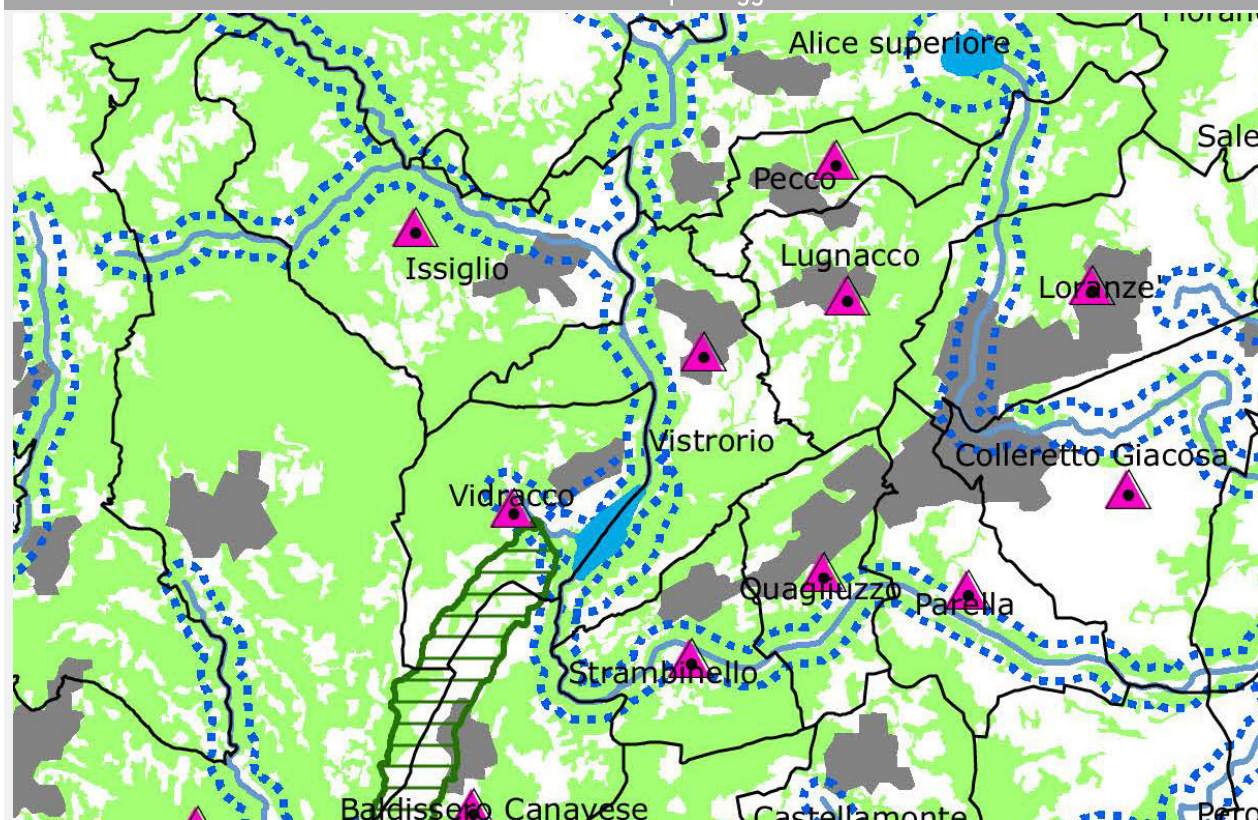
	Obiettivi	Linee di azione
1.1.4	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Potenziamento delle caratteristiche paesaggistiche di pregio con accorte politiche di gestione.
1.2.1	Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Potenziamento della leggibilità delle aree naturalistiche di assoluto pregio con la realizzazione di apposite aree di sosta attrezzate, compatibili con le caratteristiche dell'ambiente.
1.2.3	Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Conservazione dell'alternanza di usi del suolo (bosco-prato-pascoli-coltivi) per mantenere un ecomosaico ed una percezione paesaggistica varia, salvaguardando la multifunzionalità dei territori. Valorizzazione delle specie spontanee rare, conservandone i portaseme e mettendone in

		luce il novellame, per il loro ruolo di diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema.
1.3.3	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzati nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Conservazione del patrimonio edilizio di pregio, attraverso programmi integrati che evidenzino i rapporti tra insediamenti e territorio e recuperino il nesso profondo con la viabilità storica alle varie quote.
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Gestione sostenibile dei boschi, promozione della permanenza dell'alpicoltura e della corretta gestione dei carichi animali in funzione delle diverse razze e categorie, per evitare l'erosione delle cotiche pastorali.
1.8.3	Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.	Valorizzazione delle attività che costituiscono o hanno costituito la matrice qualificante della vallata (protoindustria e industria estrattiva e metallurgica, torbiere storicamente rilevanti, cave di materiali per l'edilizia tradizionali quali l'ardesia per le coperture dei tetti).
2.1.2	Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi delle acque.	Conservazione e valorizzazione della quantità e qualità delle risorse idriche ricadenti in tale area, evitando la realizzazione di opere e interventi che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale.
2.3.1	Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	Investimenti pubblici finalizzati alla protezione del territorio da fenomeni di dissesto pronunciato, ove possibile adottando anche tecniche di ingegneria naturalistica, e applicando una gestione forestale e pastorale mirata soprattutto alla protezione del suolo; contenimento e limitazione della crescita di insediamenti che comportino l'impermeabilizzazione di suoli, la frammentazione fondiaria, attraverso la valorizzazione e il recupero delle strutture inutilizzate.

Gli AP sono ulteriormente suddivisi in Unità di Paesaggio (UP), sub - ambiti caratterizzati da peculiari sistemi di relazioni fra elementi eterogenei chiamati a dialogare fra loro e a restituire un complessivo e riconoscibile senso identitario.); il territorio del Comune di Vistrorio ricade sulla *UP 3101* denominata *"Sinistra Valchiusella da Vistrorio ad Alice Superiore"*.

Di seguito si riportano gli stralci delle tavole "P 2.2 - Beni paesaggistici: Eporediese - Basso Canavese e valli laterali" e "P 4.7 - Componenti paesaggistiche: Eporediese" che individuano i principali elementi di tutela e di gestione paesaggistico ambientale, nonché gli articoli delle Norme di Attuazione ai quali devono fare riferimento i contenuti della presente Variante, **che si ricorda essere di esclusivo adeguamento al PAI e pertanto non strettamente confrontabile con le disposizioni inerenti la tutela del paesaggio.**

Tavola P2.2 • Beni paesaggistici



Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004

-  Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
-  Lettera f) I parchi e le riserve naturali nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art.1 NdA)
-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [art.2, c. 2 e 6, del D.Lgs. n. 227/2001] (art. 16 NdA)
-  Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA)

Tavola P4.7 • Componenti paesaggistiche

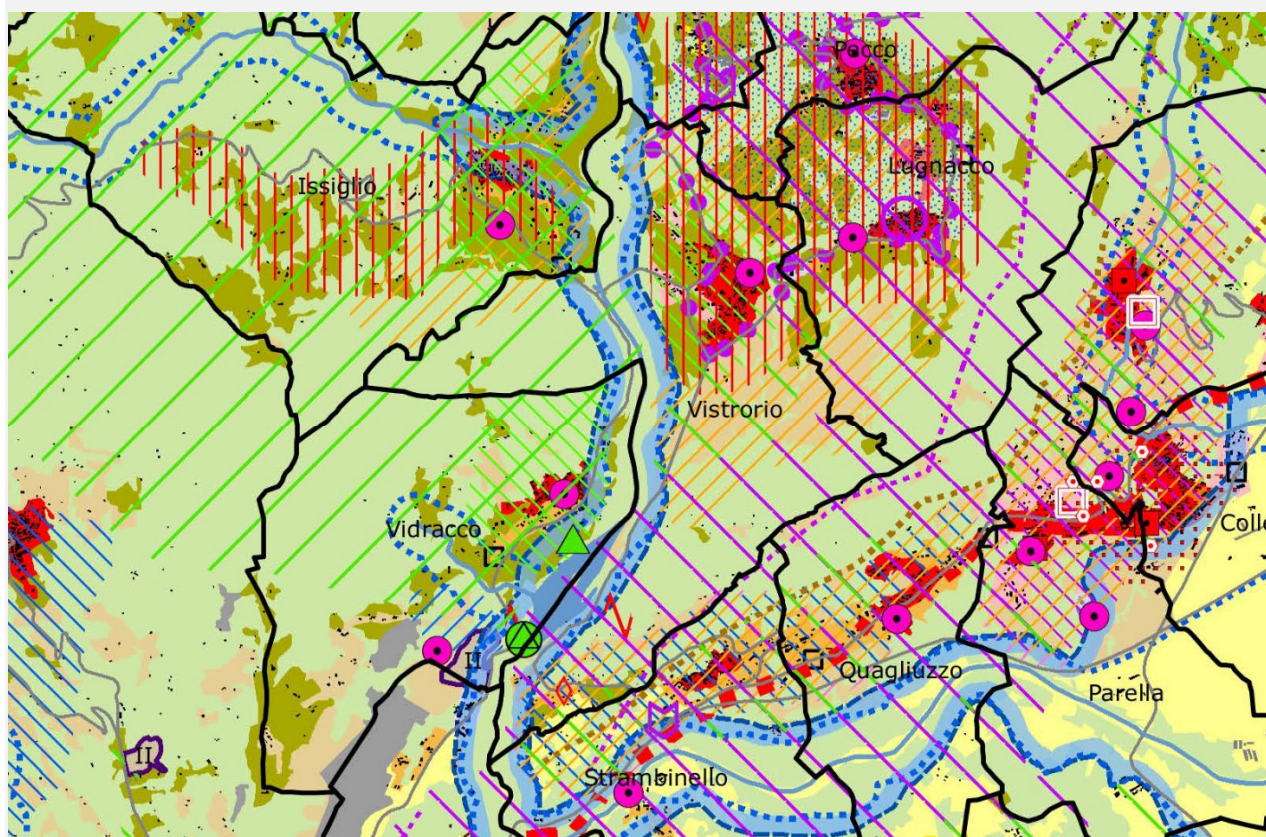


Tavola P4.7 • Componenti paesaggistiche

COMPONENTI NATURALISTICO - AMBIENTALI

-  Aree di montagna (art.13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art.13)
-  Zona fluviale allargata (art.14 NdA)
-  Zona fluviale interna (art.14 NdA)
-  Laghi (art.15 NdA)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato - pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

COMPONENTI STORICO - CULTURALI**Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):**

-  Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
-  Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art.25)
-  Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art.27)

COMPONENTI PERCETTIVO - IDENTITARIE

-  Profili paesaggistici (art.30)
-  Percorsi panoramici (art.30)
-  Fulcri naturali (art. 30)
-  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate



Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche



insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati

COMPONENTI MORFOLOGICO - INSEDIATIVE

Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i. 2



Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i. 4



Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i. 6



Aree rurali di pianura o di collina (art. 40) m.i. 10

SISTEMA IDROGRAFICO [articolo 14]	
Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004	
Tav. P.2.2	 Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
	 Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna
Componenti naturalistico - ambientali	
Tav. P.4.7	 Zona fluviale allargata
	 Zona fluviale interna

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
1. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25. 2. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali "allargate" e zone fluviali "interne"; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto: a) del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico – PAI – (A, B e C); b) delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici; c) delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice. 3. Le zone fluviali "allargate" comprendono interamente le aree di cui alle lettere a), b), c) del comma 2; le zone fluviali "interne" comprendono le aree di cui alla lettera c. del comma 2 e le fasce A e B del PAI; in assenza delle fasce del PAI, la zona fluviale interna coincide con le aree di cui alla lettera c. del comma 2; in tale caso la zona fluviale allargata è presente solo in situazioni di particolare rilevanza paesaggistica ed è rappresentata sulla base degli elementi della lettera b) del comma 2 e di eventuali elementi derivanti da trasformazioni antropiche.	

4. Ai fini dell'applicazione della normativa relativa alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell'articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c) del comma 2, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all'Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento o variante successiva all'approvazione del Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.

5. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all'articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell'inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell'assetto ecosistemico dei corsi d'acqua.

6. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del Codice rappresentandone l'intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati "fiumi" o "torrenti" per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, del Codice.

Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme.

Indirizzi

7. Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

a) limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in

Il territorio comunale di Vistrorio è interessato dalla fascia di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, relativa al Torrente Chiusella.

Si ricorda che la presente Variante Strutturale costituisce adeguamento del PRGI al Piano di Assetto Idrogeologico.

La cartografia di PRG riporta la fascia di tutela di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) per i seguenti corsi d'acqua, come da indicazioni dell'apparato grafico di PPR:

- Torrente Chiusella, che attraversa tutta l'omonima valle dal Monte Marzo fino ad immettersi nella Dora Baltea;
- Torrente Savenca, affluente in destra idrografica del Chiusella sui territori di Issiglio e Vistrorio.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, introduce una serie di prescrizioni finalizzate alla sicurezza idraulico-geologica, inserendo nel corpo normativo di Piano il Capo IVbis del Titolo II. In particolare per quanto riguarda i corsi d'acqua, si introducono le seguenti disposizioni di carattere generale:

- a. per qualunque corso d'acqua con alveo pubblico valgono le disposizioni dell'articolo 96, lett. f) del RD n.523 del 25/07/1904 ed è prescritta una fascia di rispetto minima di 10 metri, da ascrivere alla classe IIIa se ineditata e IIIb3 se edificata;

- materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;
- b) assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;
 - c) favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;
 - d) migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.
- b. qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, ed il percorso planimetrico definito sulla Carta Tecnica di riferimento, le fasce di rispetto si applicano dalle sponde del corpo idraulico attivo, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L 37/1994 e dell'articolo 32, comma 3, Titolo II, delle NTA del PAI;
 - c. è vietato effettuare coperture di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata, anche con tubi o scatolari di ampia sezione; le opere di attraversamento di strade principali, minori o vicinali devono essere realizzate per mezzo di ponti, previa verifica della sezione minima di deflusso, ottenuta con adeguato studio geoidrologico e idraulico; in ogni caso la larghezza della sezione di deflusso non deve ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera, indipendentemente dalle risultanze della verifica della portata; è comunque possibile la regimazione a cielo aperto mediante strutture grigliate;
 - d. sulle aree soprastanti i tratti intubati è vietata la nuova costruzione ed è inoltre precluso il recupero funzionale degli edifici esistenti, se da ciò ne deriva un aumento del carico antropico;
 - e. è vietato eseguire opere lungo i corsi d'acqua che possano comportare occlusioni d'alveo, anche parziali, incluse le zone di testata; recinzioni e muri di contenimento longitudinali a corsi d'acqua devono essere realizzati in modo da non provocare restringimenti della sezione di deflusso e da consentire l'accesso all'alveo per le operazioni di manutenzione, controllo e pulizia;
 - f. deve essere garantita la piena percorribilità, ove possibile anche veicolare, delle sponde di corsi d'acqua interessati da opere idrauliche di protezione, ai fini ispettivi e di manutenzione;
 - g. deve essere garantita la costante sorveglianza e manutenzione delle opere di difesa e di riassetto esistenti e la pulizia sistematica dei detriti dei corsi d'acqua, che interessano aree antropiche: in particolare deve essere effettuato, quando necessario, il dissalveo dei tratti in sovralluvionamento o rimossi eventuali tronchi o carico flottante accumulato in alveo, al fine di garantire la conservazione di un corretto profilo di equilibrio ed evitare pericolose divagazioni per sovralluvionamento.

Direttive

8. All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto integra gli

strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

- a) verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a) e b), anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;
 - b) nelle zone fluviali "interne" prevedono:
 - I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;
 - II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;
 - III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;
 - IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;
 - V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;
 - c) nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.
9. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i Comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c) del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.
10. Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il Comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la

elaborati di Piano con informazioni e prescrizioni desunte dalla pianificazione di bacino e dagli studi di approfondimento eseguiti dai tecnici geologi incaricati. In particolare, l'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. Il territorio è stato suddiviso per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, conformemente alle prescrizioni della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP/96, approvata in data 6 maggio 1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa *"Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici"*. Nell'apparato normativo di Piano è stato introdotto il nuovo Capo IV BIS del Titolo II, *"Norme per la sicurezza idraulico-geologica"*, nel quale vengono dettate specifiche disposizioni riferite a:

- prescrittività degli elaborati geologici del PRG;
- carico antropico;
- classe II di pericolosità geomorfologica;
- classe III di pericolosità geomorfologica;
- prescrizioni idraulico-geologiche di carattere generale;
- cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del rischio;
- opere di interesse pubblico realizzabili in aree di classe III.

 La presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

 La presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

Prescrizioni

11. All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

- a) le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;
- b) la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto non prevede né trasformazioni di complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua né la realizzazione di impianti di produzione idroelettrica.

LAGHI E TERRITORI CONTERMINI [articolo 15]

Tav. **Componenti naturalistico - ambientali**
P.4.7  Laghi

Testo normativo del PPR	Elementi di conformità della Variante
1. Il Ppr individua nella Tavola P2 e nel Catalogo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., i laghi e i relativi territori contermini tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, e li riconosce quale componente strutturale da tutelare e valorizzare, in quanto espressione peculiare del paesaggio regionale e risorsa idrica fondamentale. 2. Ai fini dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice, per laghi di cui al comma 1 si intendono i corpi idrici a carattere permanente, rappresentati e riconoscibili tramite un toponimo nella Carta tecnica regionale, con perimetro superiore a 500 metri, naturali, lentici, superficiali, interni, fermi, di acqua dolce, nonché gli invasi e sbarramenti artificiali anch'essi a carattere permanente e con medesimo perimetro. Ai medesimi fini, sono altresì da considerarsi laghi, ancorché non cartografati, le cave allagate completamente esaurite e dismesse con perimetro superiore a 500 metri, qualora sia definitivamente conclusa l'attività di coltivazione relativa all'intero sito di intervento e per il quale non risultino più attive garanzie fidejussorie o assicurative finalizzate a tutelare la Pubblica amministrazione in relazione all'attuazione delle opere di recupero ambientale. Non sono da considerarsi tutelati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, i territori contermini agli invasi artificiali costruiti a scopo d'irrigazione, alle vasche di raccolta delle acque piovane o superficiali e alle aree di ristagno prevalentemente temporaneo di acque (stagni, acquitrini, zone palustri). Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l'articolo 45 delle presenti norme. 3. Il Ppr individua nella Tavola P4, oltre ai laghi di cui al comma 1, gli specchi d'acqua rappresentati nella Carta tecnica regionale. 4. Tra i laghi di cui al comma 1, i laghi di Avigliana Grande, Avigliana Piccolo, Candia, Maggiore, Mergozzo, Orta, Sirio e Viverone, ai sensi della DGR n. 46-2495 del 19 marzo 2001 costituiscono invasi di particolare pregio per la loro rilevanza sotto il profilo paesaggistico e ambientale, nonché per le caratteristiche dimensionali e dello sviluppo degli insediamenti posti lungo la loro costa.	La cartografia di PRG riporta la fascia di tutela di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) per il Lago Gurzia.

5. Nelle aree di cui ai commi 1 e 3, il Ppr persegue gli obiettivi del quadro strategico, di cui all'articolo 8 delle presenti norme.

Indirizzi

6. Per le aree di cui ai commi 1 e 3, i piani e programmi settoriali, i piani territoriali provinciali e i piani locali, in funzione delle diverse competenze, definiscono discipline, anche in coerenza con gli eventuali contratti di lago, atte a:

- a) preservare l'elevato grado di naturalità dello specchio lacustre, delle sue rive e delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche delle aree contermini, con specifico riferimento al sistema insediativo, alla struttura ripariale naturale e agli eventuali lembi di bosco planiziale;
- b) garantire la qualità delle acque e il livello minimo vitale del bacino e dei corsi d'acqua affluenti e defluenti, con particolare riguardo per i tratti nei quali vengono effettuati prelievi idrici;
- c) assicurare, nelle fasce contermini ai laghi, la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e di inserimento nell'assetto vegetale del contesto per tutte le opere edilizie e infrastrutturali, limitando i nuovi interventi e garantendo la conservazione e/o la riqualificazione degli approdi e pontili esistenti;
- d) assicurare l'attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione e mitigazione degli interventi sulle infrastrutture, gli impianti, le reti e le strutture per la produzione di energia, e, in genere, sugli edifici posti in prossimità delle rive;
- e) valorizzare il sistema della viabilità minore e dei belvedere di cui all'articolo 30, quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile;
- f) promuovere azioni di riqualificazione e mitigazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione paesaggistica, volte in particolare alla valorizzazione delle identità e della cultura locale legate al sistema lago;
- g) migliorare la compatibilità paesaggistica delle strutture ricettive per la fruizione e la balneazione (parcheggi, zone di sosta pedonali, campeggi, villaggi turistici e strutture ricettive similari), valutando per le situazioni più critiche la possibilità di rilocalizzazione;
- h) promuovere azioni finalizzate a incrementare la fruibilità pubblica delle sponde, anche attraverso il mantenimento e il ripristino della continuità longitudinale e trasversale e della percorribilità delle rive lacustri ascrivibili a demanio pubblico, con particolare riferimento ai laghi di cui al comma 4.

Direttive

7. Per le aree di cui al comma 1, fermi restando i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino e per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i piani locali:

- a) consentono la previsione di interventi di ristrutturazione urbanistica, quando finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle aree interne all'urbanizzato e di interventi di nuova edificazione quando risulti opportuna una maggiore definizione dei bordi dell'insediato, da perseguire attraverso il disegno d'insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture viarie;
- b) consentono il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate dismesse o già artificializzate comprensivi di interventi di tipo ambientale e paesaggistico finalizzati a incrementare la naturalità delle sponde lacustri e la loro percorribilità pedonale;
- c) non consentono la previsione di nuovi impianti per il trattamento rifiuti, per nuove attività estrattive o di lavorazione di inerti, se non inseriti all'interno di piani settoriali o di progetti organici di recupero e riqualificazione paesaggistica.

8. In sede di adeguamento al Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano alla scala di dettaglio dello strumento urbanistico comunale la delimitazione e rappresentazione dei laghi di cui al comma 1 e dei territori contermini (compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia), individuati dal Ppr ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b. del Codice, in base ai Criteri di cui all'Allegato C alle presenti norme; i comuni dovranno altresì rappresentare i laghi di cava con le relative fasce di tutela, come definiti al comma 2, ancorché non riportati nella cartografia del Ppr. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr. di cui al DPCM 12 dicembre 2005.

Prescrizioni

9. Nei laghi di cui al comma 4 la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell'intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica.

10. Nei territori contermini ai laghi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza

La presente Variante è finalizzata in modo esclusivo all'adeguamento del PRGI al PAI, e pertanto integra gli elaborati di Piano con informazioni e prescrizioni desunte dalla pianificazione di bacino e dagli studi di approfondimento eseguiti dai tecnici geologi incaricati. In particolare, l'approfondimento delle indicazioni cartografiche degli elementi di vincolo dettati dal Piano Stralcio di Bacino comporta l'introduzione degli elaborati geologici e idraulici e l'integrazione della documentazione di P.R.G.C. con le prescrizioni di carattere geomorfologico estese all'intero territorio comunale. Non si introducono pertanto nuove previsioni insediative o usi edificatori diversi da quelli già individuati dal PRGI vigente.

⚠ La presente Variante Strutturale non integra la procedura di adeguamento al PPR.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, non riguarda la realizzazione di nuovi pontili o moli sul lago.

La presente Variante, finalizzata in modo esclusivo al solo adeguamento del PRGI al PAI, non riguarda interventi di recupero di ambiti urbanizzati o di nuova costruzione.

dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l'identità; il rispetto di tale prescrizione deve trovare riscontro all'interno della relazione paesaggistica